

STATUTI E *CARTAE LIBERTATUM* DI EMANAZIONE SIGNORILE
NELLA TOSCANA DEI SECOLI XIII E XIV

di Francesco Salvestrini

La difficile definizione di una tipologia statutaria

Gli statuti rurali dell'Italia comunale sono da tempo oggetto di attenzione storiografica. Soprattutto fra tardo ottocento e primo secolo XX, nonché, in misura ancora maggiore, dal secondo Dopoguerra, si sono succedute numerose edizioni di queste fonti¹. Era inevitabile che una tale fioritura, manifestatasi in maniera eminentemente episodica, generasse il bisogno di riflessioni generali sulle differenti tipologie dei testi normativi, un'esigenza alla quale si è iniziato a rispondere principalmente dagli anni ottanta del secolo appena concluso². Nell'ambito delle carte rurali relative ai secoli XIII e XIV quelle di emanazione signorile costituiscono, a mio avviso, un gruppo particolare, che è stato oggetto, come altri, di trascrizione e resa e stampa, ma in rapporto al quale risulta evidente la carenza di analisi a carattere comparativo³. Per la verità non sono mancati i tentativi di definizione nel contesto degli studi di storia del diritto italiano comparsi durante la prima metà del novecento. In particolare Enrico Besta già nel 1925 evidenziava i cosiddetti 'statuti di castellanza' e, in senso più ampio, gli 'statuti feudali', intesi come quei testi che davano norma ai rapporti derivanti dall'esistenza di centri fortificati e dagli obblighi che tali strutture generavano per i loro abitanti, esprimendo la giurisdizione dei *domini* territoriali. Lo studioso distingueva questi scritti dagli statuti 'dominicali', che non si fondavano su un potere 'pubblico' ma sancivano un dominio privato connesso al diritto di proprietà su persone e cose. Besta parlava anche di statuti 'largiti', ossia concessi da un'autorità superiore, ma si trovava in difficoltà nel separarli concettualmente da quelli 'posti' ad opera delle istituzioni comunali⁴.

1. Cfr. in proposito Pene Vidari (1999), p. XLIV.

2. Ascheri (1991), pp. 257-285; Albini, Bulgarelli, Cesaretti, Dondarini, Varanini, Venticelli (1998); Aggiornamento (1996-2008). In particolare per la Toscana, Salvestrini (2000); Id. (2003), pp. 239-242; Raveggi, Tanzini (2001).

3. Cfr. Quagliani (2003), pp. 11-20.

4. Besta (1969, I/2), pp. 488-492, 546-549. Per una differenziazione fra statuti 'posti' e

Classificazioni del genere risultavano evocative ma, come spesso avveniva all'epoca, alquanto rigide e schematiche⁵. Appare ad esempio riduttivo affermare che gli statuti dominicali si occupavano solo delle concessioni fondiari e degli obblighi dei locatari, in quanto caratterizzati da una bassa giurisdizione nel civile e dall'assenza di una vera capacità di sanzione nel penale. Oggi sembra molto più difficile distinguere in contesti del genere ciò che derivava da un diritto 'pubblico' e ciò che afferiva a un diritto 'privato'. Del resto non è neppure agevole fissare con precisione le caratteristiche degli statuti 'signorili' in rapporto con le scritture di comunità rurali più o meno autonome oppure soggette a centri urbani e semiurbani. Se, infatti, sussistono difformità tra le risultanze documentarie prodotte in vari contesti politici e sociali, gran parte dei dettati, signorili o meno, disciplinava in linea di massima lo stesso genere di questioni, dalle relazioni vicinali alla gestione degli spazi comuni, dai cosiddetti 'danni dati' ai rapporti di colonato. Non mancarono, tuttavia, alcuni indici di peculiarità, sui quali centeremo le osservazioni che seguono.

Come è noto i diritti giurisdizionali esercitati a livello locale non di rado emersero, durante i secoli centrali del Medioevo, soprattutto quando furono oggetto di contestazione. La signoria rurale si era a lungo fondata sul potere del *dominus* espresso in forma di arbitrio, senza che il rapporto fra dominante e dominati richiedesse la formalizzazione di un dettato normativo⁶. Nell'Italia centro-settentrionale i diritti dei signori e quelli delle comunità loro soggette cominciarono a comparire nell'ambito di testi scritti, volti a raccogliere non di rado particolari *consuetudines*⁷, soprattutto quando il dominio dei maggiori locali iniziò ad essere percepito come meno stringente, in particolare nel confronto con le città comunali, miranti a disciplinare in misura crescente la gestione del potere anche in ambito rurale⁸.

La potestà dei signori si sostanziava di clientele, di rappresentanti dell'autorità inseriti nei contesti locali, di contrattazioni e pattuizioni periodicamente rinnovate. Nel corso del duecento la necessità di definire queste relazioni si fece sensibilmente più pressante. Fu allora possibile alle collettività rurali, che si erano spesso dotate di propri rettori in accordo coi *domini* dai quali dipendevano, ottenere delle carte che, se da un lato sancivano in forma scritta le spettanze dei superiori, nel contempo limitavano i loro margini di intervento, eliminando di fatto la possibilità dell'arbitrio. Ecco dunque perché le fonti che prenderemo in esame non risalgono oltre il primo decennio del duecento, sebbene la signoria, territoriale o fondiaria, fosse attestata almeno dal secolo X. Le *carte libertatum* concesse, in apparenza, come atti di benigna grazia dai detentori del *districtus*, in realtà erano spesso il frutto di un maggior potere con-

statuti 'largiti' cfr. anche Falconi (1963), p. xxxv. Si veda in proposito Ascheri (2000), pp. 171-172.

5. Cfr. quanto osserva al riguardo Wickham (1995), pp. 11-12.

6. Cfr. Pinto (1992, pp. 93-98); Wickham (1995), pp. 15-17.

7. Sulle *consuetudines* cfr. ora Ascheri (2003).

8. Chittolini (1981), pp. 598-610.

trattuale raggiunto dai nuclei demici loro soggetti, per lo più dotati di organi di governo ormai strutturati come istituzioni comunali.

Va subito rilevato che tali documenti non sono a mio avviso particolarmente significativi per conoscere la vita delle comunità rurali e, soprattutto, per indagare la loro formazione. Infatti queste raccolte legislative rispondevano, come dicevamo, ad esigenze non dissimili da quelle normate nelle carte di *universitates* non direttamente soggette ad autorità signorili. Per di più, essendo frutto di pattuizioni raggiunte allorché la signoria era generalmente più debole, questi testi furono redatti quando le comunità erano sorte da tempo. Ciò che li rende particolarmente interessanti e li distingue dagli altri statuti rurali è, invece, il riferimento ai signori concedenti, poiché si configurano come i testimoni privilegiati della loro residuale autorità locale. Dall'analisi di essi si può ad esempio capire, o quanto meno supporre con minor margine di incertezza, se i *domini* si limitassero all'approvazione delle carte, salvaguardando uno *ius statuendi* che era solo la finzione di un mandato giuridico, oppure, e in che misura, partecipassero alla loro redazione e si riservassero, a tutela più o meno formale della propria autorità, la facoltà di interpretarle, integrarle o correggerle.

Purtroppo questi scritti risultano poco numerosi. Non tutte le signorie scesero a patti con le comunità loro soggette e ricorsero a strumenti sottoscritti da notai. Alcune carte, d'altro canto, sono andate perdute, oppure furono abrogate da nuove redazioni volute ed approvate dalle città dominanti non appena queste si sostituirono ai precedenti *domini* locali⁹. Si conservano soprattutto le raccolte emanate dalle signorie ecclesiastiche, in genere più longeve rispetto a quelle laiche poiché meno minacciose per le autorità dei comuni urbani; data anche l'attenzione mediamente maggiore che gli enti religiosi prestarono ai documenti attestanti a vario titolo le prerogative di cui godevano. La struttura dei testi, derivata in larga parte dai formulari notarili degli atti privati, si ispirava, per altri aspetti, alla normativa dei centri maggiori, della cui cultura giuridica anche i signori e le comunità erano senza dubbio in varia misura partecipi¹⁰.

Osserveremo questo tipo di fonti in relazione alla Toscana dei secoli XIII e XIV. Da tempo lo studio della normativa prodotta dai comuni rurali viene, infatti, condotto per ambiti territoriali regionali o subregionali¹¹. Lo scopo è quello di evidenziare, per quanto possibile, le affinità e le differenze di natura formale, i livelli di interdipendenza fra carte di aree diverse, le eventuali mutazioni dalla normativa urbana, i principali ambiti di intervento legislativo, i sottesi rapporti di potere, i redattori e i loro livelli di cultura giuridica. Naturalmente non abbiamo preso in esame tutte le testimonianze disponibili. Ci si è limitati ad una campionatura della documentazione edita. Abbiamo accolto, in linea di massima, solo i testi dispositivi che potevano in qualche modo configurarsi come 'statuti'. Si sono, pertanto, tralasciati i semplici giuramenti di fe-

9. Cherubini (1992a), p. 108.

10. Cfr. in proposito Tabacco (1989), p. 22; Keller (1998), pp. 65-69.

11. Wickham (1995), pp. 13-14.

deltà prestati dai *burgenses* ai loro signori, i capitoli di sottomissione, i trattati di pace, le sentenze arbitrali, i bandi, i 'verbali' di adunanze tenute nei villaggi per la sola elezione degli ufficiali comunitativi; anche se spesso tali scritti configuravano e confermavano, insieme alle carte di franchigia, ai patti di *livellarium* e *massaricium ius*, al *tenimentum* con forme di 'servitù proprietaria', l'effettiva natura di quei diritti signorili che redazioni caratterizzate da una maggiore articolazione, tradotta appunto in forma di dettato statutario, venivano poi a sancire in maniera più compiuta. Del resto, anche in rapporto ai testi prescelti, la linea di demarcazione tra le regole giuridiche e i più limitati provvedimenti di carattere amministrativo non appare affatto netta e quindi è spesso poco chiara¹².

Gli statuti esaminati sono alquanto diversi tra loro. Alcuni si configurano come documenti notarili contenenti giuramenti di fedeltà accompagnati da poche disposizioni normative. Altri si articolano in vari capitoli e, sul modello della legislazione urbana, appaiono codici di diritto sostanziale. A ben vedere quelli di cui ci occuperemo non erano strumenti ufficialmente emanati da istituzioni municipali e non sancivano in alcun modo una formale autonomia, dal momento che erano carte di località e feudi a tutti gli effetti dipendenti da autorità signorili. Si dovrebbe parlare più propriamente di ordinamenti o *cartae libertatum* concesse dai *domini* ai loro sudditi e *fideles*, sebbene il termine *statutum* non di rado compaia nei testi stessi e la forma da essi assunta, come vedremo in dettaglio, non differisca, in molti casi, da quella propria ad altri 'codici' normalmente riconosciuti quali statuti di comunità rurali.

Infine occorre precisare che nell'esposizione abbiamo distinto gli statuti emanati da signorie laiche da quelli che facevano capo a *domini* ecclesiastici. Tale separazione, che scaturisce dall'attenzione privilegiata alle forme residuali del potere signorile, ci appare giustificata sia dalle differenze formali dei testi, sia da alcune importanti divergenze dei contenuti; pur nella consapevolezza che sussistevano numerose affinità tra codici soggetti nel tempo a reciproche forme di influenza, derivati sovente da modelli comuni e rispondenti ad esigenze per molti aspetti analoghe.

Statuti signorili: comunità collinari e di montagna

1. Statuti di signorie laiche.

Nella sua disamina a livello nazionale degli statuti signorili il Besta precisava che la Toscana «coi suoi potenti comuni, non fu terreno adatto al sorgere di signorie ed al formarsi di legislazioni signorili»¹³. In effetti gran parte degli ordinati che abbiamo preso in esame si riferisce a comunità o gruppi di comunità, per lo più castrensi, situati ai margini della regione (Lunigiana, Val d'Orcia e Amiata, Casentino, Valtiberina, fascia appenninica). Essi coprono un

12. Cfr. quanto osserva al riguardo Pene Vidari (2003), p. 52.

13. Besta (1969, I/2), pp. 494, 624-635.

arco cronologico che va dal 1200 al primo ventennio del trecento. Sappiamo, in realtà, che statuti signorili furono prodotti anche nel secolo XV e durante l'età moderna¹⁴. Tuttavia questi furono in un certo senso dei 'fossili' normativi, leggi che esprimevano situazioni politico-amministrative ormai molto diverse rispetto a quelle d'età comunale e nelle quali l'impronta della normativa urbana appare, per molti aspetti, affatto preponderante¹⁵.

Per quanto riguarda la distribuzione sul territorio è evidente che le carte esaminate provengono dalle aree in cui più forte e longeva fu la presenza dei domini signorili. Tempo fa Giuliano Pinto (1982) e Chris Wickham (1996) hanno proposto due schemi di partizione territoriale della Tuscia medievale, uno con riferimento alla compagine geografica e all'assetto insediativo, l'altro di natura politico-istituzionale, che hanno finito per coincidere da molti punti di vista. Il primo ha infatti evidenziato l'esistenza di almeno tre diverse Toscanne: quella montana, costituita dalla fascia appenninica e dalla subregione amiatina, quella delle colline centrali e della piana dell'Arno, quella costiera; zone caratterizzate da differenti forme di popolamento, più denso al centro, rarefatto sulle montagne e lungo le coste. L'analisi dello storico britannico ha collocato nelle aree montane e marginali una presenza più massiccia e più forte della signoria rurale, costretta invece a soccombere nelle zone centrali caratterizzate dall'espansione delle città e dei centri minori¹⁶. Non è dunque un caso che gli statuti di emanazione signorile provengano soprattutto (ma, come vedremo, non solo) dalla periferia della regione, laddove la signoria fu mediamente più forte.

Per quanto concerne la normativa prodotta da *domini* laici, il testo cronologicamente più risalente fra quelli presi in esame è la *carta libertatis* della rocca di Tintinnano (Castiglione d'Orcia), datata 1207. Il testo, conservatosi in copie della fine del secolo XIII, definisce i termini del 'condominio' su questo castello e sul suo territorio da parte di Guido dei Tignosi – secondo l'ipotesi di Mario Ascheri (1988) medico di formazione – e la comunità locale. Grazie agli studi di Lodovico Zdekauer (1897) e di Gaetano Salvemini (1901), tale documento è divenuto uno degli scritti normativi di emanazione signorile più noti e commentati della storia medievale italiana¹⁷. La carta non differisce di molto, nei contenuti, da altre consimili dell'epoca, ma presenta una struttura formale alquanto articolata e una notevole originalità, dovuta al respiro relativamente 'dotto' che in varie parti la impronta. Infatti il signore concedente vi

14. Basti ricordare lo statuto del feudo vescovile fiesolano di Turicchi del 1455 [Cofacci (1989)], i codici cinquecenteschi di Massa e di Carrara emanati da Federico Cybo Malaspina [(1993) *Statuta Carrariae*; (1991) *Statuta Massae*; sulle due edizioni, Salvestrini (1998b), pp. 114-116]; gli statuti di Sassetta, primo feudo mediceo, 1517-29 [Bartolini (1986), pp. 40-41, 147-159]; i capitoli e privilegi di Pontremoli del 1529 concessi da Sinialdo Fieschi [De Rosa (1989-91)].

15. Cfr. in proposito Tanzini (2007).

16. Pinto (1982), pp. 41-67; Wickham (1996).

17. Zdekauer (1897); Salvemini (1972). La più recente edizione del testo è in Redon (1982), pp. 136-143.

esordisce con un richiamo a Roma, *totius que quondam domina et mundi extitit capud*, preminente per *equitate, iustitia et libertate*.

In Val d'Orcia, area del senese centro-meridionale lungo strada Romea, prossima ad antichi centri culturali e religiosi come Abbadia San Salvatore, il potere signorile non era stato compromesso dall'influenza politica della città dominante, che aveva preferito estendere il suo controllo alla via Francigena (oggetto di attenzione senese dal secolo XII) e a quella dell'Amiata, lasciando relativamente libera la fascia intermedia; e fu destinato a rafforzarsi nel 1274, allorché la rocca di Tintinnano passò sotto il controllo dei Salimbeni, ricchi magnati senesi¹⁸. La carta del primo duecento scaturiva da un contesto di patteggiamenti tra il signore e i rappresentanti della comunità che risalivano al secolo precedente. Si evince, infatti, dal testo stesso che già esistevano due consoli. Uno di questi ufficiali veniva eletto dagli *homines* di Tintinnano (*Consul Communis*), l'altro dal signore, secondo una formula che ritroveremo altrove. Il console *pro dominis* e quello espresso dal comune presentavano sfere di competenza diverse. Per esempio al primo spettavano la disciplina della caccia e l'acquisizione delle parti di selvaggina dovute al signore, nonché la requisizione e spartizione con la comunità di tesori fortunatamente rinvenuti nel territorio. Al secondo era soprattutto affidata la buona condotta delle attività agricole¹⁹. Lo statuto comprende quattro articoli relativi ad *afficto et servitiis que de rebus extra muros Arcis ... fieri semper debeant*, seguiti da una seconda sezione di sedici brevi rubriche concernenti le questioni *infra muros Arcis*. Le norme della prima parte riguardano l'uso delle terre comuni e l'affido degli altri fondi ai coltivatori della rocca, quindi l'impiego dei mulini, signorili e non, e le questioni sopra ricordate di spettanza dei consoli *pro dominis*. Nella seconda sezione troviamo disposizioni sul focatico (la tassa relativa ai nuclei familiari), la regolamentazione della proprietà (per cui *medietas omnium sit dominorum, et altera hominum terre*, eccetto piazze ed altri spazi comuni), il diritto di prelazione da parte dei *domini*, e la conversione in prestazioni fisse dei censi annuali attraverso la sostituzione dei *servitia* con *afficta*, cioè con canoni in natura (soprattutto grano e orzo) proporzionali all'estensione della terra gestita. Quest'ultimo passaggio appare estremamente significativo poiché sancisce l'introduzione del contratto enfiteutico a scapito della sola costrizione servile, confermando agli utilisti e agli altri *fideles* del *dominus* il pieno possesso degli appezzamenti coltivati²⁰. L'unica prerogativa schiettamente signorile che viene contemplata, ma che proprio perché la si menziona e la si disciplina risulta ampiamente circoscritta, è quella dell'albergaria, ossia la facoltà per il *dominus* di far gravare sui castellani l'ospitalità dei suoi amici, consorti e congiunti invitati per le nozze di un membro della famiglia o per la cerimonia di investitura di un *miles*. Circa le questioni connesse agli impegni bellici, le spese dovevano essere ripartite a metà fra il signore e il comune. Quest'ultimo contri-

18. Cfr. Ascheri (1988), pp. 76, 78.

19. Redon (1982), pp. 138-139, 140-141. Cfr. anche Zdekauer (1897), p. 346.

20. Carniani (1995), pp. 78-81.

buiva alle spese di trasferta dei *domini* convocati dall'imperatore, anche al di fuori della Tuscia, e provvedeva, in loro assenza, alla difesa della rocca. Interessante appare la precisazione per cui la richiesta di aiuto militare poteva provenire dal re o dall'imperatore, una distinzione ben nota agli uomini di Tintinnano, considerato che il castello era a guardia della via Romea e vedeva il passaggio dei sovrani tedeschi diretti alla città di Pietro per l'incoronazione.

Risulta alquanto suggestiva, sebbene ovviamente datata, la bella visione che di questo testo aveva Salvemini, il quale affermava che in esso «le cause sociali che produssero l'abolizione della servitù della gleba appaiono in tutta la loro chiarezza; accompagnate da una sovrastruttura di teorie e di sentimenti la cui espressione in una forma ingenua e insieme solenne è quanto di più curioso un documento medievale possa offrirci»²¹. D'altro canto è indubitabile che nessuna redazione analoga e coeva presenta un livello di consapevolezza giuridica paragonabile a quello dell'estensore, il notaio Sizio da San Quirico, dietro il quale certamente stava quel Guido Medico, uomo colto e attento al reggimento del suo castello, che intendeva regolare con precisione ed efficacia le relazioni tra la consorteria e l'insieme dei sudditi. La retorica del soggetto promulgante appare degna di rilievo anche quando menziona la decadenza demografica del castello, poiché la rocca – egli precisa – *si plebis copiam haberet, inter ceteras Ytalie arces per plurimum polleret*. A tale decadenza solo la limitazione dell'arbitrio dei dinasti poteva in qualche modo essere di giovamento. Forse il *dominus* di Tintinnano fu indotto a venire a patti con la comunità per evitarne il massiccio spopolamento, in una zona difficile e spesso colpita dalla guerra²². Tuttavia ciò nulla toglie all'impostazione legalistica di questa redazione, che riconosceva diritti e doveri delle due parti in causa nell'interesse superiore e nella difesa della rocca (*ad pristinum bonum statum ipsum [il negotium comune] in melius reformare, si possem*). Peculiare appare, del resto, anche il ricorso al dettato in prima persona, condotto come un programma di intervento signorile a tutela dei propri diritti, ritenuti sacrosanti, ma anche proposto quale impegno da parte dei potenti a garanzia dei *fideles* e del loro comune.

Il *Constitutum Vicecomitatus Ambrae* tradizionalmente datato 1208 attrasse l'attenzione del suo primo editore, il celebre Francesco Bonaini, fin dalla metà dell'ottocento (1851), soprattutto per la sua relativa antichità. Si trattava, infatti, del più vetusto fra gli statuti conservati nell'Archivio delle Riformagioni fiorentine. D'altro canto egli trovò in esso conferma di alcune sue convinzioni, come la derivazione dello statuto dalla forma del breve e quindi dal giuramento dei consoli e del podestà. Meno interessante per lo studioso si rivelò il fatto che si trattasse di «ordini dettati per terrazzani soggetti a Feudatario»²³. In

21. Salvemini (1972), pp. 275-277.

22. Sembra indicativa la clausola sulla corresponsione dei fitti rurali, dai quali era lecito detrarre *quantum eveniet pro parte vinearum et terrarum pro guerra vel grandine devastatarum* [Redon (1982), p. 140].

23. Bonaini (1851), pp. 79-81. La ristampa anastatica dell'introduzione compare, senza numerazione delle pp., in Ascheri (1995).

ogni caso fu proprio l'editore a sottolineare alcuni punti importanti di questa carta. Anzitutto il termine col quale si definiva. Nel testo ricorrono, infatti, sia la parola *Constitutum* (termine di più diretta matrice romanistica)²⁴ che *Statutum*²⁵, a dimostrazione del fatto che la fonte si avvicinava alla normativa comunale dei centri maggiori. Gli *statuta et ordinamenta* risultavano ufficialmente composti (*condita*) per volontà del conte Guido di Modigliana. Le norme avevano vigenza su una serie di comunità che costituivano il viscontado guidingo della Val d'Ambra, nell'aretino²⁶. Dal punto di vista formale l'ordinato si presentava come il breve che il podestà eletto dal conte giurava, annualmente, all'inizio del suo mandato. In tal senso la materia trattata riguardava essenzialmente la normativa che il magistrato doveva applicare, con l'assistenza dei propri consiglieri, nel territorio di sua competenza. Tuttavia la carta risultava stilata da una commissione di dodici persone, per lo più provenienti dalle sei località, assistite da notai (ma non in rigida rappresentanza di ciascun abitato, forse perché non in tutti era stato possibile reperire persone competenti). Al conte era riservata solo la *correptio* e quindi l'approvazione. Infine il testo parlava delle sei terre come enti organizzati in 'comuni', entità che il signore evidentemente riconosceva.

Siamo di fronte non al codice di un unico centro, come per Tintinnano, ma ad un testo con valenza territoriale. Le collettività locali erano rette a comune, ma il podestà rappresentava unicamente il conte. Questi non si poneva come cogestore del potere, bensì quale esterna e superiore autorità, che, soprattutto in materia di giustizia criminale, si riservava il diritto a un intervento diretto²⁷. In effetti le norme sono di carattere prevalentemente penale. Mancano le espressioni colte e le aperture ai sudditi che abbiamo osservato in Val d'Orcia. Tuttavia la comminazione di pene cruenti doveva essere piuttosto rara. L'amministrazione della giustizia veniva in sostanza affidata al podestà, coadiuvato da consiglieri espressi dalle comunità, attraverso una procedura di tipo collegiale non comune negli statuti di questo genere e periodo²⁸.

A una prima lettura l'autorità signorile parrebbe più forte che a Tintinnano, poiché il podestà giurava fedeltà al *dominus* e solo a lui doveva far capo. Tuttavia l'analisi del dettato lascia intendere che l'arbitro riconosciuto a livello locale fosse il magistrato, e che il conte mirasse soprattutto a garantirsi la sua fedeltà. Al primo, infatti, e non al conte veniva affidato il compito di favorire la concordia fra le comunità del viscontado, spostandosi frequentemente dall'una all'altra per avere sempre la situazione sotto controllo²⁹. Sia il magistrato che

24. Cfr. Ascheri (1995), capitoli XXII, XXXI, LIV, LXXXVII.

25. *Ibid.*, capitoli XLVII, LII, LIV, LXXVII, LXXXVII, D. Sull'uso dei due termini in rapporto alla normativa dell'Italia centrale fino alla metà del trecento, Bambi (1991), pp. 171-174, 192-196, 206-214.

26. Bucine, Caposelvi, Pogi, Galatrona, Rendola e Torre Santa Reparata. Sulle caratteristiche di questi *castra* cfr. Cherubini (1992a), pp. 108 sgg.

27. Cfr. ad es. Ascheri (1995), capitoli I, VI, VII, VIII.

28. Bonaini (1851), pp. 81-82; Ascheri (1995), pp. 13-16.

29. Ascheri (1995), capitolo XXXVIII.

il suo vicario erano coadiuvati, e quindi in certa misura condizionati, dai consiglieri che provenivano dalle comunità, due per ciascuna³⁰. Costoro ricoprivano tutte le cariche comunitative, curavano la manutenzione di vie e fonti, provvedevano alla confinazione delle terre fra privati – sia pure con la costante supervisione del podestà – e formavano, come si è detto, la curia giudicante del magistrato. Era col loro ausilio che quest'ultimo, entro un mese dalla sua nomina, decideva quali norme applicare e in che misura nelle diverse località della sua giurisdizione³¹. Lo statuto concerneva, dunque, dei comuni solo in parte condizionati dall'obbedienza a un signore. Anche l'uso della terminologia feudale che troviamo nel testo (si pensi alla parola *feudum* intesa nel senso di compenso)³², non presenta alcuna particolarità e non differisce da quello riscontrabile in altri statuti comunali. Ben poche appaiono le differenze fra i compiti degli ufficiali locali, come il camerlengo e i nunzi, e quelli dei loro omologhi in terre estranee al dominio dei Guidi. Una connotazione più propriamente signorile hanno gli articoli sull'obbligo del servizio in armi, esteso a tutti gli uomini fra diciotto e settant'anni. Ma per il resto il ruolo del signore sembra abbastanza marginale. Il rispetto dell'autorità del conte appare un dato eminentemente formale, come dimostra, paradossalmente, la gravità della pena prevista per chi ne offendesse l'onore. È significativo che il testo non faccia menzione di legati a lui destinati da parte dei sudditi privi di eredi. Infine, già Bonaini sottolineava come lo statuto non abbia «mai frasi che alluda all'esercizio del poter giudiziario che il Signore del Feudo abbia voluto in qualche determinato caso, a se medesimo riservare»³³.

Come ha sottolineato Mario Ascheri nella premessa alla seconda edizione dello statuto (1995), questo si configura come una carta che per l'articolazione delle previsioni normative e la complessità del sistema amministrativo e giudiziario presenta una concezione piuttosto complessa ed evoluta; un testo talmente 'moderno' nella sua impostazione da aver portato lo studioso a sospettare fortemente che, pur basato su una stesura di primo duecento, esso risulti in larga misura da rielaborazioni successive, almeno risalenti alla fine secolo. Non mancano, effettivamente, gli indizi, in tal senso³⁴. Comunque sia, a prescindere dalla datazione, lo statuto dimostra una notevole completezza, disciplinando accuratamente tutte le attività economiche (agricoltura, allevamento, gestione dell'incolto silvestre), oltre al regime della proprietà, all'igiene e al decoro; riflesso di una comunità che seppe aggiornare nel tempo la normativa con la quale aveva accettato di reggersi, circoscrivendo lentamente le prerogative del suo signore.

30. *Ibid.*, capitoli LXXI, LXXV. Cfr. Bonaini (1851), pp. 87-88.

31. Ascheri (1995), capitolo LXVII, e pp. 13-14, 16.

32. *Ibid.*, capitoli LXX, LXXI.

33. *Ibid.*, capitolo XLV; Bonaini (1851), pp. 96-97. Cfr. anche Ascheri (1995), capitoli I-V, VII, XXXI.

34. Ascheri (1995), pp. 17-21. Cfr. anche Bicchierai (2005), pp. 101-106, che fa risalire il testo al 1268.

Il castello di Chiarentana, oggi scomparso, era situato fra la Val d'Orcia e la Val di Chiana, sul versante opposto del fiume Orcia rispetto a Tintinnano. Sorto in prossimità del tracciato della via Francigena, ebbe un discreto sviluppo nel secolo XIII. Non sappiamo quando questa comunità legò i propri destini a quelli della già ricordata casata dei Salimbeni. Secondo il cavaliere Leone Mieli (1892), primo editore del suo statuto, nel 1275 il castello con i poderi annessi fu venduto ai figli di Salimbene dei Salimbeni dalla Repubblica di Siena³⁵, ma tale notizia è smentita da Alfio Cortonesi (1990), che di tale vendita non ha rinvenuto traccia documentaria³⁶. Lo statuto fu dettato fra 1314 e 1316, sotto la signoria di messer Benuccio di messer Benuccio dei Salimbeni³⁷. Il testo è diviso in quattro distinzioni: elezione degli ufficiali e loro compiti, civile, criminale, danni dati, secondo uno schema non troppo diverso da quello che ritroveremo in altre carte. Siamo ormai nel primo trecento, e il documento esprime una forte soggettività del comune rurale di fronte al signore. L'invocazione iniziale è quella tradizionale che antepone il nome del *dominus* a quello del comune. Tuttavia qui si menziona anche (e precede il nome di Benuccio) l'invocazione a «messere lo re Roberto», ossia Roberto d'Angiò, e alla Parte Guelfa, a significare lo schieramento politico del potere locale. Nell'articolo che chiude il terzo libro si afferma che «tutti li capitoli [del codice] sempre se intendano e estendano in più e meno ad arbitrio e volontà e piacere del Signore»³⁸. È però significativo che il proemio precisi come la carta sia «del Comune e degli uomini de Chiarentana», stilata da alcuni statutari eletti dal consiglio della comunità e soltanto approvata dal signore.

Il dominio signorile sembra essersi espresso soprattutto nel controllo degli introiti fiscali (che il *dominus* divideva col comune in ragione di due terzi per lui e un terzo per la comunità, ma la stessa ripartizione era prevista per le spese), e dell'attività giudiziaria (cui però partecipava la corte locale), sostanziando il suo rapporto con gli uomini del castello in termini principalmente economico-finanziari. È difficile capire i limiti del potere esercitato da un signore cui lo statuto riconosceva il diritto di 'comandare' i sudditi fino a un massimo di due volte nello stesso giorno, cioè imponendo, molto probabilmente, turni di guardia, manutenzione delle infrastrutture ed altri servizi; e la cui comunità, per converso, non poteva avallare decisioni dei propri ufficiali che andassero «contra l'onore del Signore e 'l buono stato de Chiarentana»³⁹. Certo è che era previsto un parlamento generale di tutti gli uomini della comunità e un consiglio di tre membri guidato dal console nonché formato da un camerlengo e da un notaio; oltre a guardie, campai, massari e altri ufficiali incaricati so-

35. Mieli (1892), p. 9.

36. Cortonesi (1990), p. xi.

37. Sul quale cfr. Bowsky (1986), pp. 88, 109-110, 160, 321. Per le vicende che portarono al dominio dei Salimbeni cfr. Cortonesi (1990), pp. xiv-xv; Carniani (1995), pp. 90-92.

38. Mahmoud Salem Elsheikh (1990), capitolo 110, p. 50.

39. *Ibid.*, capitolo 88, p. 41; 13, p. 9.

prattutto della polizia campestre⁴⁰. La comunità locale appare meno organizzata rispetto a quella di Tintinnano e non c'è necessità, da parte del signore, di contrapporre un proprio console a quello espresso dai sudditi. Tuttavia i margini di contrattazione di questi ultimi appaiono ampi (si pensi alla ripartizione delle spese); e per quanto concerne l'amministrazione della giustizia, il testo non specifica se il signore giudicasse direttamente alcune cause o se intervenisse nei processi d'appello, limitandosi a controllare dall'esterno un sistema giudiziario di fatto gestito dagli ufficiali del comune. In presenza di reati non contemplati nello statuto, non ci si doveva rimettere al signore, ma – si affermava – «sia observata la rascione comune»⁴¹.

Il volume di Chiarentana offre un'ulteriore peculiarità, sottolineata della più recente ed accurata edizione. Si tratta con molta probabilità di uno dei più antichi statuti signorili italiani dettati in volgare⁴², non a caso proveniente dall'area di influenza senese, dato che proprio Siena risulta essere stata la prima città toscana a predisporre una versione in volgare della propria normativa come parte di un programma politico-culturale volto alla promozione del buon governo locale e alla più generale condivisione delle scelte compiute dal 'reggimento'⁴³.

Ma passiamo ad un'altra area. In Lunigiana, terra feudale ricca di normative signorili laiche ed ecclesiastiche, osserviamo gli statuti detti dell'Aulla, concessi da Tobia Spinola alle terre familiari della zona. Si tratta dell'unico ordinamento, fra quelli osservati, a vigenza molto ampia e quasi subregionale⁴⁴. Il dettato risale al 1304 e, con le opportune addizioni, continuò ad essere applicato fino all'età moderna⁴⁵. Si tratta di un'ampia stesura in quattro libri per un totale di ottantuno rubriche, la cui materia giuridica appare ben ordinata (elezione dei pubblici uffici, cause civili, cause criminali, appellazioni). Il primo libro contiene le disposizioni relative alle varie cariche e alle loro competenze, il secondo prevede norme di diritto pubblico, il terzo enumera disposizioni di carattere penale che vanno dall'omicidio ai tipici 'danni dati', il quarto ed ultimo libro è dedicato alle cause di appello. Il codice fu concepito per delle comunità rurali, tuttavia appare chiarissimo l'influsso for-

40. *Ibid.*, capitoli 12-15, pp. 8-11; Carniani (1995), pp. 92-99.

41. Mahmoud Salem Elsheikh (1990), capitolo 106, p. 49; cfr. anche capitoli 73, 107-110, pp. 33, 49-50.

42. Se si eccettua il breve con cui nel 1219 si impegnarono a reciproca assistenza gli uomini della «compagnia del comune di Montieri» sottoposti al vescovo di Volterra. Cfr. Castellani (1982), pp. 41-51; Breve di Montieri; Fiorelli (1994), pp. 562, 568. Cfr. anche *Bibliografia dei testi in volgare* (1992), p. 400.

43. Mahmoud Salem Elsheikh (2002). Cfr. anche Neri (1992).

44. Gli statuti ebbero vigore nei feudi della Val di Trebbia e, in Lunigiana, a Villafranca, Canossa, Lusuolo, Tresana, Giovangallo, Monti, Licciana, Panicale, Bastia, Aulla, Burcione, Bibola, Montedivalli, Bolano, Calice e Suvero. Le località sono attualmente situate nelle province di Massa-Carrara, La Spezia e Piacenza.

45. Conti (1979b). Del testo manca la stesura originale. Presso l'Archivio di Stato di Massa si conserva una versione in volgare del 1772. Conti, editore della carta, ha desunto il dettato da quello degli statuti di Cariseto in Val di Trebbia e da quelli di Bolano del 1408.

male e sostanziale della normativa urbana, soprattutto pisana, lucchese e genovese. Data la sua natura di legge ad ampia valenza territoriale, lo statuto disciplina aspetti più generali e non scende troppo nel dettaglio della polizia campestre o delle minute questioni relative alle singole comunità. La sua peculiarità risiede proprio nella relativa somiglianza con gli statuti che le maggiori città liguri e toscane cominciavano allora, sia pur lentamente, ad estendere per alcune materie anche ai loro contadi. Stando al testo il signore non amministrava direttamente la giustizia ma, analogamente al conte di Val d'Ambra, lo faceva tramite il podestà, uno solo per tutti i comuni. Ogni comunità si reggeva con propri consoli. Il signore vantava l'alto diritto di proprietà su tutto il territorio, si riservava le cause di appello e aveva la facoltà di obbligare i sudditi alla residenza nelle località, pena la confisca dei beni loro affidati⁴⁶. Come si vede si tratta di uno statuto che sancisce ampi diritti dei *domini* ancora agli inizi del secolo XIV. Ciò non stupisce in un'area di forte e longeva presenza signorile⁴⁷. Tuttavia appare ugualmente eccezionale, come dimostra il confronto con i più tardi statuti della comunità di Mulazzo concessi dal marchese Morello Malaspina. Costui, infatti, esentava gli uomini di questo comune *de omnibus angariis et perangariis ed ab aliis quibuscumque facionibus*, obbligandoli unicamente alla difesa del loro *castrum*. Gli statuti erano stati emendati dal marchese, però solo con l'approvazione degli uomini di Mulazzo. Appare interessante anche il confronto con lo statuto della vicina Fosdinovo (composto fra 1330 e 1340), che non fa alcun riferimento ad un'autorità signorile⁴⁸.

2. Statuti di signorie ecclesiastiche.

Le prime carte di questa seconda tipologia sulle quali vorrei portare l'attenzione sono quelle che i vescovi lunensi Gualterio e Guglielmo concessero agli uomini delle loro terre fra il 1200 e il 1237⁴⁹. Il vescovo di Luni, dagli inizi del secolo XIII residente a Sarzana, deteneva diritti comitali su gran parte dei castelli compresi nella sua diocesi fin dal 1183-85 per investitura imperiale conferita da Federico I Barbarossa⁵⁰.

Lo statuto più antico, risalente al 1200 e diretto a tutte le terre di giurisdizione episcopale, pur nella sua sinteticità, mirava a regolare le consuetudini con cui si reggevano consorterie di militi e comunità di popolo. Nei confronti delle prime il dettato rifletteva la necessità per il presule di garantirsi la fedeltà politica e militare, verso le seconde sottolineava la regolarità nel pagamento di canoni e fitti a favore della propria mensa. Il testo si presenta come una serie

46. Cfr. Lazzerini (2001), pp. 40-42.

47. Cfr. al riguardo Salvatori (2003).

48. Lazzerini (2001), pp. 42-43.

49. Per quanto concerne le terre vescovili sono editi gli statuti di Bolano (1204 e 1227), Montebello (1224), Falcinello (1231), Ponzanello (1233), Sarzanello (1235), Carrara (1235 e 1260), Nicola e Ortonovo (1237) e Albiano (1266).

50. Volpe (1923), pp. 11-51, 77-104; Lazzerini (2001), pp. 23-24.

di dettami imposti dal *dominus*, forte dei diplomi imperiali recentemente ottenuti⁵¹. Tuttavia, nel momento stesso in cui ribadisce la natura dei suoi diritti, il signore evidenzia i limiti del proprio potere, sia nei confronti di *milites* poco fedeli (*si contigerit quod unus ex hiis consortibus ... tradimentum fecerit*), sia verso comunità di rustici che non corrispondevano i censi con regolarità oppure occupavano abusivamente i fondi delle chiese⁵². Gli statuti successivi, concernenti specifiche comunità tributarie dell'episcopato, di regola prevedevano il giuramento di fedeltà prestato dagli *homines* (sia il giuramento di ciascun maschio adulto, sia quello dei consoli) al signore. Questi approvava le carte e ne sanciva la vigenza, ma non procedeva alla loro stesura⁵³. Le *constitutiones* di Sarzanello dovevano essere confermate dal *dominus*, ma la modifica di qualsiasi norma era condizionata al *consensu et voluntate consulum et consiliariorum*⁵⁴.

In genere il vescovo (*episcopus et comes*) eleggeva (o approvava) i consoli delle comunità, inviava un proprio *gastaldus* a rappresentarlo nei contesti locali (ma spesso tale *gastaldus* era un membro della comunità)⁵⁵, si riservava il giudizio sulle cause *maiores* (*homicidi, incendiari, latrones, et alii vite culpe criminis*, nonché il *crimen lese maiestatis*), e pronunciava le sentenze di appello (*appellationes in causis et in aliis ad solum dominum episcopum pertinent*). Tuttavia egli non deteneva il monopolio sulla riscossione delle ammende che, come abbiamo visto anche in rapporto alle signorie laiche, prevedevano la divisione dei proventi fra *proceres* e comunità, qui nell'ordine del cinquanta per cento. La richiesta di appello al *dominus* era condizionata – almeno a Sarzanello – dalla cessione di pegni ai consoli⁵⁶. A metà fra vescovo e comuni venivano anche divise le sostanze dei defunti senza eredi. Il presule aveva il diritto di chiamare gli uomini a raccolta in caso di necessità per provvedere alla difesa dei castelli e dei beni pertinenti alla Chiesa⁵⁷. Dal canto suo si impegnava a proteggere i sudditi, a non alienare la signoria, a non assoggettare ad altri i suoi abitanti⁵⁸. Al vescovo spettava l'alta proprietà sulle terre, il controllo dei

51. *Nos Gualterius ... volentes providere omnibus hominibus nostre iurisdictioni subiectis et certas consuetudines eis imponentes*. Cfr. Volpe (1923), pp. 57-58.

52. Conti (1979a), pp. 25-26.

53. Cfr. ad es. *ibid.*, pp. 67, 69, 73, 74, 81; Lazzerini (2001), pp. 26, 31-35). La stesura della *iura* di Ponzanello (termine che compare nella fonte) era stata eseguita *de consilio ... consiliariorum dicti communis ac etiam universorum hominum dicti communis vel quasi ibidem presentium*. In questo testo solo una norma relativa alla gestione di selve comuni, importanti per l'economia locale, *sine voluntate suprascripti episcopi non possit removeri de brevi* [Conti (1979a), pp. 67, 70].

54. *Ibid.*, p. 73.

55. Lazzerini (2001), pp. 47-49.

56. Conti (1979a), pp. 42, 67-70, 74-75, 76, 77; Lazzerini (2001), pp. 29, 51.

57. Lazzerini (2001), pp. 28-29.

58. Interessante la norma dello statuto di Ponzanello per cui: *Omnes episcopi qui pro tempore fuerint in episcopatu lunensi antequam intrent castrum Ponçanelli debeant facere securitatem loci* [Conti (1979a), p. 68].

mercati, il dominio su boschi ed acque, la disciplina della caccia e della pesca⁵⁹. In epoca così precoce e in un'area lontana dalle maggiori città i poteri del signore, pur codificati e fissati per iscritto, risultavano ancora piuttosto ampi. Del resto a questa data i pastori lunensi erano ancora intenti a fortificare insediamenti, a fondare nuovi *castra*, a trasferire nuclei di popolazione da un abitato all'altro⁶⁰. Le carte lunigianesi non sancivano solo i diritti e i doveri del *dominus*, ma regolavano anche i rapporti fra la *iura* vescovile e la signoria concorrente dei marchesi Malaspina, i quali, approfittando della debolezza militare del presule, cercavano di sottrargli la fedeltà degli *homines*. I più antichi testi lunensi, al pari dei diplomi imperiali, vietavano, ovviamente, queste forme di usurpazione, e rafforzavano l'accordo del signore ecclesiastico con i nuclei demici che ne accettavano la supremazia, anche contro la prevaricazione delle consorterie nobiliari.

La carta concessa nel 1209 dal vescovo di Volterra ai suoi *fideles* della comunità di Gambassi, comunità della Toscana collinare situata in una terra che all'inizio del duecento era ancora relativamente estranea all'influenza dei maggiori centri urbani, si configura come un semplice breve giurato. La prendiamo in esame perché è l'unico documento di questo tipo e di tale epoca proveniente dalla Toscana centrale. Si tratta, appunto, del giuramento di fedeltà prestato dagli uomini del castello, i quali si impegnavano a difendere *personam et honorem domini Ildebrandi Vulterrani episcopi*, nonché i due insediamenti (*castrum novum et vetus*) che formavano la comunità di Gambassi, il tutto ad onore della chiesa di Santa Maria di Volterra. Tale sintetico testo contiene, oltre agli impegni degli *homines*, anche regole e direttive circa l'ufficio del loro *rector*. Fu sulla base dell'organizzazione istituzionale ivi presentata che si strutturò il successivo statuto del comune⁶¹. La carta sanciva che la giurisdizione sui castelli e sul loro *districtus*, ossia l'autorità militare, giudiziaria e normativa, spettavano al vescovo, e gli *homines* si impegnavano ad impedire che qualcuno entrasse in possesso del *castrum* a danno del presule. Tuttavia la comunità esprimeva, come dicevamo, un proprio *rector*, vertice dell'amministrazione locale, incaricato di garantire la concordia e di amministrare la bassa giustizia. Alla curia vescovile erano probabilmente riservati solo i reati di sangue, dei quali non si fa menzione; e certamente essa fungeva da corte di appello contro le sentenze emesse dal *rector*. È chiaro che la comunità, nel momento stesso in cui riconosceva formalmente e per iscritto la giurisdizione del vescovo, veniva in qualche modo a dividerne l'esercizio. La menzione dei rettori equivaleva ad una sorta di delega permanente del potere episcopale per l'amministrazione interna del comune. Interessante risulta il fatto che il *rector*, allo scadere del suo mandato, eleggesse insieme ai consiglieri il proprio successo-

59. Lazzarini (2001), pp. 33-34.

60. Conti (1979a), p. 49.

61. Su questo breve cfr. Davidsohn (1900), pp. 11-13. La più recente edizione del testo si trova in Duccini (1998), pp. 263-264. Sul successivo statuto della comunità cfr. Salvestrini (1999), pp. 123, 127-132.

re, senza apparente intervento del presule, cui veniva riconosciuta solo la facoltà di non accettare quanto stabilito⁶². Anche la durata della vigenza del breve, cinque anni continui e più, era competenza del consiglio che decideva a maggioranza⁶³.

Francesco Bonaini, unitamente agli statuti della Val d'Ambra, fornì in pieno ottocento l'edizione di altre due carte statutarie duecentesche di emanazione signorile: gli *Statuta et banna fidelium Vallisumbrose* emanati nel 1253 dall'abate Tesauo di Beccaria e quelli dettati dieci anni dopo dal successore Plebano⁶⁴. Gli abati vallombrosani esercitavano autorità di banno sui castelli di Magnale, Ristonchi e Altomena nel Valdarno superiore, in virtù di alcuni diplomi di immunità rilasciati da Matilde di Canossa, dai conti Guidi e da alcuni signori minori della zona agli inizi del secolo XII⁶⁵. L'abate Tesauo, di nobile famiglia pavese, fu uno dei superiori più noti dell'ordine vallombrosano, l'unico sotto il cui governo la famiglia fondata da Giovanni Gualberto si trovò in violento contrasto con la Repubblica Fiorentina per ragioni strettamente politiche. Come è noto il prelado venne giustiziato nel 1258 dai fiorentini che lo accusarono di aver protetto i ghibellini fuoriusciti. Tale azione provocò lo sdegno del pontefice e portò all'interdetto sulla città per ben sette anni⁶⁶. Come signore dei fedeli del Pratomagno e del Valdarno egli concesse una breve carta concordata coi rappresentanti del castello e corte di Magnale (*de consensu et voluntate ac parabola hominum et universitatis Castri*). Il documento attestava fin dall'intitolazione come la dipendenza di questa comunità dall'abate fosse fortemente condizionata dal dominio fiorentino, ormai esteso a buona parte delle terre vallombrosane. Dalla carta emergono quelle che erano le prerogative monastiche esercitate sui castellani. Questi risultavano organizzati secondo propri ordinamenti, probabilmente emersi dalla dialettica dei rapporti esistenti fra il cenobio e la consoteria dei da Quona, famiglia signorile in origine legata ai conti Guidi, che, a partire grosso modo dal primo duecento, tese a monopolizzare la carica di visconte per i citati castelli soggetti all'abate. In rapporto a Magnale è documentata l'esistenza di un console fin dal 1263. Dieci anni prima gli *homines* del *castrum* avevano nominato un campaio, forse su indicazione del loro stesso signore⁶⁷.

L'autorità effettiva era esercitata in loco dal visconte, che amministrava la bassa giustizia per conto dell'abate. Tuttavia sappiamo per certo che la competenza su molte questioni, come i ricorsi contro le inadempienze dei *fideles*, era, almeno dal tardo secolo XII, affidata ai tribunali fiorentini⁶⁸. Gli interessi pa-

62. *Teneatur rector nostrum ante quam terminus eius finiatur consilio suorum consiliariorum rectorem eligere* [Duccini, (1998), p. 264].

63. Cfr. *ibid.*, pp. 155-158.

64. Bonaini (1851), pp. 135-137.

65. Cfr. Salvestrini (1998a), pp. 172-175.

66. Vasaturo (1994), p. 72; Salvestrini (2008a), pp. 12, 61-62, 237.

67. Bonaini (1851), capitoli 11, 18, p. 136.

68. Cfr. Santini (1897), pp. 287-288, 296-299; Salvestrini (1998a), pp. 176-177; Wickham (2000), p. 283.

trimoniali del chiostro venivano curati dal massaro di Palco. Tale amministratore, definito nelle fonti anche massaro di Magnale, era in genere un converso inviato dai religiosi per comprare, locare o permutare gli immobili, per procedere alla riscossione dei canoni fondiari e per incassare le ammende dovute alla mensa abbaziale. In quanto vicario dell'abate era espressione diretta del monastero e poteva invalidare le sentenze del visconte⁶⁹. Anche le carte vallobrosane contemplavano i giuramenti dei sudditi, definendone accuratamente i relativi formulari⁷⁰. Solo all'abate era concesso riformare gli statuti, ma ogni riconoscimento dell'autorità monastica e tutti i deliberati della signoria potevano avere un seguito solo a patto che restasse *salva semper in omnibus iurisdictione et dominatione Communis Florentinorum*⁷¹. In tale contesto di sovranità limitata ciò a cui i monaci sembravano soprattutto mirare era il controllo serrato del mercato fondiario. A tal fine si vietava ai *castrenses* di alienare a qualsiasi titolo i loro beni allodiali e quelli che gestivano in affidamento dall'abbazia⁷². Secondo il Bonaini questa norma si inseriva nella consolidata tradizione dei dettami contenuti negli statuti comunali che proibivano ai forestieri il possesso degli immobili. Egli escludeva, pertanto, una diretta dipendenza «dalle istituzioni feudali»⁷³. Tuttavia è molto probabile che l'autorità abbaziale abbia svolto in tal senso un ruolo non indifferente, allo scopo di evitare la dispersione di una proprietà che i religiosi intendevano acquisire o conservare. Del resto andava nello stesso senso anche un altro articolo il cui dettato facilitava al ricordato campaiolo, agente per conto del *dominus*, la confisca dei beni ceduti in pegno dai *fideles*; e vanno visti, tutto sommato, in un'analogia prospettiva gli obblighi concernenti la gestione della terra⁷⁴.

Anche i testi degli abati vallobrosani sembrano conferire un rilievo particolare agli elementi formali della sudditanza, come l'obbligo per i coloni di farsi incontro all'abate o al suo inviato quando la campana chiamava a raccolta. Le due testimonianze si distinguono dalle carte dei signori laici, apparentandosi, invece, a quelle dei presuli lunigianesi per alcuni riferimenti alla condotta morale dei sudditi, come il divieto di pronunciare offese, soprattutto nei confronti delle donne, di stare alla taverna, di tenere comportamenti non con-

69. Bonaini (1851), capitoli 1, 16, 22, 23, pp. 135-137.

70. *Quando dominus abbas Vallisumbrose vel certus eius nuntius veniret ad Castrum predictum omnes homines eiusdem Curie et districtus teneantur venire ad sonum campane more solito (ibid., capitolo 10, p. 136).*

71. *Quia non possent ad presens omnia facienda et tenenda in scriptis per singula nominare si qua sunt vel fuerint huiusmodi institutionibus apponenda ulterius vel augenda remanent in manibus et protestate predicti domini Abbatis (ibid., capitoli 12 e 13, p. 136).*

72. *Insuper statuit et ordinavit idem dominus Abbas cum hominibus de Magnale quod nullus homo de castro predicto Magnalis vel districtus alienare presumat nec vendere possessionem aliquam aut terram alicui homini extra ipsam curiam vel districtum sine ipsius domini Abbatis Vallisumbrose parabola sive licentia et consensu. Inter se autem vendere valeant et emere si oportet preter terras Monasterii supradicti unde reddant certos redditus et affectum (ibid., capitolo 14, p. 136).*

73. *Ibid.*, p. 114.

74. *Ibid.*, capitoli 4, 5, 8, 11, 17, 24, pp. 135-137.

soni in chiesa⁷⁵. Come gli scritti lunensi e lo statuto della Valdambra, questi ordinamenti si collegavano alla tradizione dei codici che avevano per base lo *ius curiae*, dato che erano vincolati alla loro lettera non solo gli abitanti della corte di Magnale, ma chiunque detenesse possessioni in tale curia o fosse stato investito di beni da parte dell'abate, cui spettava l'alto dominio su tutti gli immobili.

Passando dal Valdarno fiorentino all'area aretina, vogliamo porre l'accento sugli statuti della comunità di Anghiari, soggetta all'autorità del priore camaldolese, il cui dettato normativo data, grosso modo, agli anni 1230-1240. Il dominio camaldolese sulla comunità di Anghiari risaliva agli inizi del secolo XII, epoca in cui era sorto anche il monastero dell'ordine nella medesima località. Analogamente ai castelli vallombrosani, quello di Anghiari era retto da un visconte, di norma un *miles*, rappresentante del priore camaldolese e investito del potere giudiziario. Accanto a lui operava un castaldo, la cui natura di converso e i cui compiti di amministrazione lo apparentavano al ricordato massaro di Palco. Intorno alla metà del secolo XII la comunità si era dotata di consoli per concessione del *dominus*. Tali magistrati si affiancarono ai precedenti rettori esprimendo le istanze del popolo locale. Dal primo duecento fu istituito un podestà, per lo più di provenienza aretina⁷⁶.

Lo statuto, edito alla fine del secolo XIX, si configura come un testo ampio e articolato. Il potere signorile sulla comunità appare ormai abbastanza limitato, poiché a questa data il castello rientrava saldamente nell'orbita aretina. Il proemio, come sempre significativo per chiarire la stratificazione del potere locale, dopo l'invocazione a Dio, alla Vergine, al beato Bartolomeo apostolo e a tutti i santi, chiamava in causa l'imperatore Federico, quindi il priore di Camaldoli, il monastero e il priore di Anghiari, la comunità locale e infine la città di Arezzo. Elementi della signoria ecclesiastica sono evidenti nel rilievo dato al priore generale dell'ordine e al suo omologo locale, ma la prima autorità menzionata dopo quelle celesti è l'Impero; e non manca l'*honorem Civitatis Aretine*, la cui curia vescovile, del resto, era da sempre legata agli stessi camaldolesi. Ne emerge un complesso quadro di riferimenti che denota una dinamica trascendente quella della sola dialettica fra signore e comunità soggetta. L'autorità del presule aretino è esplicitamente richiamata per le questioni di spettanza del tribunale ecclesiastico, tribunale cui, peraltro, trascorso un determinato intervallo di tempo, poteva sostituirsi la curia del podestà⁷⁷. Proprio il rettore locale, detentore della *seignoriā seu regimen*, espressione della comunità e non del signore, aveva un ampio margine di intervento nell'amministra-

75. *Item quando dominus Abbas Vallisumbrose vel certus eius nuntius veniret ad Castrum predictum omnes homines eiusdem Curie et districtus teneantur venire ad sonum campane more solito et qui audierit et non veniret solvat denarios XII* (*ibid.*, capitolo 10, p. 136).

76. Modigliani (1880b), pp. 225-238.

77. *Si Episcopus vel Archipresbiter non fecerit rationem laicis conquerentibus de clericis infra XL dies post querimoniam factam, et ad me [al podestà] reversi fuerint, eis rationem et Constitutum faciam* [Modigliani (1880a), capitolo XXVII, p. 14].

zione dell'alta e bassa giustizia (che gestiva con l'assistenza di un giudice, limitandosi a versare al priore locale un terzo dei relativi proventi), e nella difesa, mentre il sindaco del comune si occupava delle cause di appello⁷⁸. Al podestà si affiancava un consiglio ristretto di sei *boni homines* ai quali era affidata la nomina di tutti gli ufficiali del comune⁷⁹. Il priore, quello del cenobio locale, è ricordato raramente e quasi sempre dopo i rappresentanti della comunità, anche per materie importanti come la difesa del castello, i cui lavori di manutenzione erano competenza del rettore *cum consilio consiliariorum et D. Prioris*⁸⁰; oppure per la facoltà di alienare beni del comune siti in Arezzo, alienazione negata *nisi cum voluntate D. Prioris et Consiliariorum et duodecim bonorum hominum huius terre*. Il suo ruolo sembra importante solo al momento della nomina del rettore, la quale, però, spettava a due rappresentanti del comune *cum consilio Consiliariorum Communis A. et D. Prioris*⁸¹. Anche la revisione del testo statutario doveva essere collegiale, compiuta da una commissione nominata dal podestà e dal priore⁸². A quest'ultimo sembra essere rimasto soprattutto un potere formale, una sorta di autorità superiore da tradursi in consigli e ratifiche delle decisioni prese dagli organi comunitativi. La città si mantiene formalmente nell'ombra, ma è lei che sostanzia il potere locale. Il ridimensionamento delle prerogative signorili (che sulla comunità dovettero essere sempre piuttosto limitate) appare particolarmente significativo in un codice senza dubbio permeato dall'influenza della normativa urbana, ma composto in una forma arcaizzante, in prima persona, quale esteso proseguimento (ben 116 articoli) del giuramento iniziale prestato dal podestà.

Restando nell'aretino, possiamo rapidamente in rassegna lo statuto di Alberoro, comunità legata al capitolo della cattedrale. Il testo, risalente al 1265, si colloca in un periodo di riorganizzazione del *dominatus* facente capo alla canonica di San Donato nel senso di una più solida signoria fondiaria strutturata attraverso lo strumento feudale. Alberoro era uno dei villaggi della Valdichiana legati al capitolo. Lo statuto fu dettato per questa comunità, ma certamente ebbe vigenza anche sulle altre terre del *dominatus*, le vicine Policiano e Tegoleto, assumendo, almeno in parte, le caratteristiche dei testi 'zonali' che abbiamo già incontrato⁸³. In questo caso siamo di fronte ad un signore (signore pur sempre cittadino) che voleva mantenere il controllo di una realtà importante dal punto di vista economico-patrimoniale, insidiata dalle mire del comune urbano interessato alle fertili terre della Valdichiana. Questo spiega l'insistenza

78. Cfr. *ibid.*, capitoli IV, V, VI, VIII, XXIV, XXV, LVIII, LX, LXIV, CI, pp. 9, 10, 13, 19, 20, 27.

79. *Ibid.*, capitoli XLVI, LXXXIX, pp. 17, 25; Modigliani (1880b), pp. 239-242, 246-247.

80. Modigliani (1880a), capitolo XXX, p. 14.

81. *Ibid.*, capitoli XLII, XLVI, pp. 16-17.

82. *Eligam vel eligemus VI homines, cum consilio Prioris A. et Consiliariorum Communis A., te exitum mee vel nostre seignorie seu regiminis, ut Constitutum ret vel reapent, prout melius cognoverint, cum consilio D. Prioris (ibid., capitolo XLIV, p. 17).*

83. Scharf (2004a), pp. 164-166.

del dettato sulla distinzione fra abitanti del castello e della curia, da un lato, e *forenses* dall'altro, poiché ai non castellani, ossia soprattutto ai cittadini, doveva risultare difficile l'accesso ai pascoli o alle altre terre comuni e doveva essere impedita la penetrazione patrimoniale. Ciò contribuisce a chiarire il motivo per cui il testo, che non fa alcun riferimento al comune aretino, appare meno attento ad altri aspetti del dominio signorile, ed anzi, onde accentuare le prerogative della società locale, lascia ampi spazi all'azione del consiglio, al giudizio del podestà e agli altri ufficiali del comune⁸⁴.

Tornando ai codici di comunità soggette al priore di Camaldoli, gli statuti, anch'essi recentemente editi, di Soci (Casentino) e Castiglion Fatalbecco (Valtiberina; 1266-70 e 1285) presentano alcune analogie ma anche importanti differenze rispetto ai testi appena esaminati⁸⁵. I due villaggi dipendevano dal superiore dell'eremo (Soci fino al 1298, allorché venne ceduto ai Guidi)⁸⁶, ma, al pari di Anghiari, rientrarono precocemente nell'orbita politica di Arezzo. L'influenza cittadina fu più intensa sulla seconda comunità, governata da alcuni membri della consorteria di Montauto, attivi nella politica di Arezzo e vassalli dell'eremo⁸⁷. Soci, nella parte settentrionale del Casentino, lungo la valle dell'Archiano affluente dell'Arno, era, comunque, un centro importante della signoria camaldolese. In esso risiedeva un gastaldo coadiuvato da alcuni conversi. Il palazzo situato al suo interno costituiva un importante punto di riferimento per l'amministrazione della zona. Le carte normative presentano una struttura molto semplice. Lo statuto di Soci si compone di 62 articoli risalenti agli anni settanta, quasi tutti costituiti da una sola norma, più altre 24 rubriche databili ad un'epoca di poco anteriore (forse il 1266). Quello di Castiglion Fatalbecco comprende 20 articoli. Soci era una comunità di maggiori dimensioni e godeva di una più ampia libertà. I suoi statuti evidenziano un articolato reggimento locale.

Non di rado la compresenza di più autorità signorili su un medesimo castello – fossero vari rami di un medesimo lignaggio, differenti famiglie, oppure signori ecclesiastici e loro visconti laici – comportava un maggior livello di autonomia per le comunità soggette, che spesso si traduceva in statuti più complessi. A Castiglion Fatalbecco l'azione dei *proceres* di Montauto sembra, invece, aver fortemente limitato la capacità di autogoverno della società locale, che presenta, infatti, un testo normativo modesto e un apparato di governo alquanto ridotto. Lo statuto affidava al signore l'amministrazione della giustizia e, per i casi più gravi, prevedeva l'arbitrio signorile come unica misura punitiva. Il priore di Camaldoli, e quindi i signori che lo rappresentavano, avevano facoltà di modificare lo statuto a loro piacimento⁸⁸. I proemi delle due carte

84. Cfr.: *nullus de Alberoro vel curia postquam sibi fuerit inibitum a rectore, vel a parte ipsius, debeat retinere pecudes vel frosengos forenses, si ab una nocte supra retinuit* (*ibid.*, pp. 168-171, 173).

85. Scharf (2004b).

86. Jones (1980), pp. 297-298.

87. Scharf (2004b), pp. 293-295.

88. *Ibid.*, pp. 310-311.

evidenziano questi differenti livelli di autonomia con estrema chiarezza. Infatti lo statuto di Soci del 1266 si apre con il richiamo alla Vergine e all'onore dell'eremo (significativamente non del priore, chiamato in causa dopo come autore materiale della carta ma non come signore); e si dice comunque redatto *de communi concordia et voluntate et expressu consensu omnium hominum de castro*. Il codice degli anni settanta va oltre e si apre dichiarando che la carta è stata stilata *per V consiliarios electos ab universo comune de Soci*; solo in second'ordine precisa che essa veniva promulgata *ad honorem domini prioris Camaldulensis ... et potestatis Aretini et potestatis de Soci*. Lo statuto di Castiglione menziona, nell'ordine: Maria vergine, tutti i santi, l'imperatore e i suoi nunzi, l'eremo e i *proceres* di Montauto. Il castello è definito *Castilionis Camalduli*, a sottolineare la dipendenza dal signore. Si precisa che le norme sono state redatte da Bonifacio, priore del monastero di Anghiari, *vicario domini prioris Camalduli in hac parte*, evidentemente ben conscio dei differenti livelli di intensità del proprio potere sulle varie comunità, poiché non compare con questi espliciti attributi nella carta anghiarese. Egli risulta aver condotto il lavoro con l'aiuto di due rappresentanti della collettività locale eletti e costituiti dal priore di Camaldoli⁸⁹.

L'area amiatina è, come abbiamo visto, particolarmente ricca di statuti signorili. Il breve dettato normativo della comunità di Montepinzutolo (Monticello Amiata), posta sul versante occidentale del rilievo e soggetta all'autorità del monastero di San Salvatore, fu riscoperto da Ildebrando Imberciadori, che lo datò al 1261 e lo ritenne l'unico del secolo XIII relativo a comunità dipendenti dal cenobio⁹⁰ (ma occorre sottolineare il documento concesso al *castrum* di Abbadia nel 1212)⁹¹. Nella premessa all'edizione il curatore sottolineava un aspetto interessante, ossia che lo statuto era stato composto durante un periodo in cui comunità e signore (un monastero da pochi decenni divenuto cistercense) mantenevano fra loro buoni rapporti e non vi erano particolari ragioni di attrito attestate da tipologie documentarie differenti⁹². In ogni caso anche questo codice evidenzia un notevole rafforzamento del comune nei confronti del proprio signore; il quale, pur attento alla difesa dei diritti vantati, aveva ceduto in quegli stessi anni parte dei censi ad esso spettanti, stabilendo su quali terre potesse riscuotere il terratico e su quali non avesse più tale facoltà. Del resto nel 1240 l'intera comunità aveva chiesto e ottenuto dall'abate di trasferire in toto la propria sede dalla vecchia Montepinzutolo al nuovo centro che in seguito conserverà solo il nome di Monticello⁹³. Lo statuto, composto da ben 81 rubriche, risulta scritto da un monaco di San Salvatore e da tre uomini della comunità nominati dai religiosi e dal consiglio comunale. La collaborazione di un

89. *Ibid.*, pp. 302, 306, 309.

90. Imberciadori (1937), pp. 4-8.

91. Redon (1982), pp. 144-145.

92. Cfr. Imberciadori (1937), p. 4. Sull'insediamento dei cistercensi cfr. Salvestrini (2008b), pp. 218-223.

93. Imberciadori (1937), pp. 5, 7, 13-14.

rappresentante del *dominus* con alcuni inviati dell'assemblea locale è un segno di maggiore apertura del signore rispetto a posizioni assunte in precedenza, dato che, per quanto concerne la comunità di Castel di Badia, l'abate aveva ribadito pochi anni prima il suo esclusivo diritto a stilare e promulgare il codice normativo. Il testo fissa, dunque, uno *ius concordatum* fra monastero e sudditi laici. Il signore veniva confermato nei suoi diritti, ma riconosceva l'autorità delle magistrature comunali, e in particolare quella del rettore o podestà, che forse all'epoca dello statuto aveva sostituito la figura del console (il codice presenta in tal senso alcune incertezze: *Potestas sive rector sive consul*); e che, secondo la carta sottoscritta dalle due parti, era il rappresentante del comune nonché il giudice di primo grado, eletto dal consiglio e da un nunzio dell'abate. La formula di giuramento del rettore esprime la gerarchia delle autorità di governo: *ad honorem Dei ... ad honorem et utilitatem donni Abatis et conventus ... ad honorem et bonum statum Communis*. A fronte del potere conferito al rettore, l'autorità dell'abate si esercitava soprattutto tramite il suo nunzio (con compiti analoghi al vallombrosano massaro di Palco). Questi era il suo emissario nella comunità, colui che curava gli interessi economici del monastero, riscuoteva i canoni fondiari e le ammende pecuniarie, nominava i tutori, vigilava sulle successioni, svolgeva funzioni assimilabili ad una istanza d'appello contro le decisioni prese dal podestà. Vi era poi una dipendenza che i sudditi riconoscevano e che si esprimeva nel rispetto delle festività religiose, nella fedeltà all'abate, nel diritto che questi aveva di controllare dall'esterno la condotta degli uomini e la vita morale della comunità⁹⁴.

Dalla regione amiatina ci spostiamo a nord di Siena, nel territorio della Berardenga, ove troviamo lo statuto del feudo capitolare del castello di Montechiaro e della villa di Vico d'Arbia, risalente al 1280. Tale carta si riferisce a due corti soggette alla canonica della cattedrale senese rispettivamente dal tardo XI e dal primo XII secolo. Su queste terre il capitolo si era affermato sottraendo fondi ed uomini ai locali signori laici (conti della Berardenga). Un nucleo di proprietà e un centro consolidato di giurisdizione signorile si erano andati definendo nel primo ventennio del duecento⁹⁵. La carta del 1280 riflette al pari di quella amiatina un sostanziale accordo (*de comuni concordia*) fra il signore e le comunità; accordo raggiunto dopo anni di contrasti che, stando almeno al curatore dell'edizione, avrebbero opposto le collettività locali, appoggiate dal comune di Siena, agli emissari del capitolo, protetto dalla Sede apostolica. Anche in questo caso l'autorità signorile sembra aver ceduto il passo di fronte alle pressioni delle altre parti sociali, come evidenzia il fatto che fra gli statutari rappresentanti dei comuni vi era un probabile discendente degli antichi *domini* laici. Lo statuto, composto da 39 rubriche, si apre con la consueta invocazione che richiama l'autorità del signore: *Ad honorem Dei et beate Marie virginis et sancti Petri et sancti Bartalomei et ... bonum statum Capituli Senensis*. Il codice indica nel podestà e nel suo vicario il vertice delle due

94. *Ibid.*, pp. 12-13, 15-18, 20-21, 27.

95. Prunai (1943), pp. 35-41.

comunità, coadiuvati dal camerlengo e dai consiglieri. Anche qui siamo di fronte ad una spartizione delle competenze, per cui al capitolo spettava la nomina del rettore e del vicario, mentre consiglieri e camerlengo erano espressione dei sudditi. I quattro massari *ad faciendum statutum* erano eletti dagli uomini delle due corti. Per il resto la disciplina si applicava alle solite questioni (polizia rurale, vigilanza sui danni dati, difesa della vegetazione e della fauna selvatica). I capitoli riguardanti il diritto penale e la procedura civile risentono ampiamente della costituzione senese stipulata nel 1277, anche se le ammende inflitte risultano, di media, più lievi, compresa quella prevista per il reato di bestemmia, cosa che può stupire in un testo di emanazione ecclesiastica. In ogni caso è proprio la natura del *dominus* a sottolineare le differenze con la normativa cittadina. Si pensi agli articoli che tutelavano la donna, prevedendo il matrimonio riparatore per chi facesse violenza ad una nubile; o il caso in cui si imponeva, sempre senza trovare un modello nella legislazione urbana, l'obbligo per un appartenente alle due comunità di soccorrere il compaesano aggredito da un terzo⁹⁶.

Passando al territorio pistoiese, troviamo il significativo statuto della Sambuca. Questo testo, risalente al 1291 (pur conservato nella versione di una riforma stilata nel 1340), precede di molto tempo l'omologazione normativa imposta all'intera zona dal dominio fiorentino⁹⁷. Come ha sottolineato Giovanni Cherubini (1991), forse il codice si è conservato grazie alla peculiare posizione che occupava la comunità, lungamente contesa fra Bologna e Pistoia. In effetti il dettato evidenzia una notevole autonomia rispetto all'autorità del *dominus*, il vescovo pistoiese, poiché fa riferimento ad una realtà limitanea, posta oltre lo spartiacque dell'Appennino tosco-emiliano. Il castello era stato fondato dai presuli nel secolo XI, ed occupava una posizione strategica nella vallata della Limentra occidentale. Dopo alterne vicende contrassegnate anche da scontri e ribellioni della popolazione locale, la comunità si trovò soggetta all'autorità di due vescovi, quello pistoiese nel temporale e quello bolognese nello spirituale⁹⁸. Tale peculiarità si tradusse in una crescente influenza del comune pistoiese, che estese ad essa il suo protettorato (non menzionato nello statuto poiché le autorità laiche cittadine non detenevano sul castello alcun titolo istituzionale), e controllò, tramite gruppi di armati, la vicina ed importante strada che conduceva in Emilia⁹⁹. In seguito il castello venne occupato dalla famiglia Vergiolesi, la quale, dopo ulteriori vicende, la cedette definitivamente al comune cittadino. Tali passaggi garantirono a lungo la libertà dei castellani, grazie al fatto che le magistrature urbane cercarono di evitare lo scontro col vescovo, i cui diritti legittimavano il possesso pistoiese della Sambuca contro

96. *Ibid.*, pp. 79, 81-85, 123, 124.

97. Soffici (1996). Per i problemi connessi alla stratificazione testuale di questo codice cfr. anche Altieri Migliozi (1975), pp. 89-91; Savino (1991).

98. Cherubini (1992b), pp. 3, 5.

99. Foschi (1992), p. 21.

100. Cherubini (1992b), pp. 2-3, 7; Rauty (1992), pp. 45-54.

ogni aspirazione dei pastori bolognesi, ma intesero anche garantirsi la fedeltà dei *burgenses*, sempre pronti a passare dalla parte emiliana qualora questa offrisse condizioni più vantaggiose. D'altro canto il legittimo signore fu sempre costretto ad accettare la protezione militare del comune, l'unico che poteva difendere le prerogative da lui vantate. Ciò indeboliva la sua posizione, già resa difficile dal fatto che egli era solo il *dominus* e non anche il vescovo dei sudditi sambucani, laddove la coincidenza dei due titoli costituiva un punto di forza per il *dominatus* ecclesiastico¹⁰⁰.

In pratica l'ambito del potere signorile sancito dalla carta si riduceva alla sottomissione formale enunciata nel proemio (*ad honorem domini episcopi*); senza però che, accanto ai nomi dei santi subito dopo richiamati comparisse quello di Iacopo, patrono della città toscana e per di più contitolare della chiesa castellana¹⁰¹. Erano poi garantiti alcuni introiti derivanti dalle condanne pecuniarie, il giudizio su cause importanti ma estremamente infrequenti, quali ad esempio il bando di rettori indegni, e infine alcuni omaggi di un certo rilievo simbolico, come il primo capriolo catturato ogni anno, la testa del primo orso o del primo cinghiale, la spalla della prima orsa o della prima scrofa¹⁰². Non compariva traccia del diritto di prelazione, e non si faceva cenno alla tutela del patrimonio signorile, elementi tipici di altri statuti emanati da chierici. L'elezione del 'reggimento' spettava all'arengo locale. I rettori organizzavano la difesa o la riparazione delle strade. Sebbene lo statuto prevedesse anche un podestà, non lascia capire se questo, di nomina vescovile, facesse parte del reggimento scelto dalla comunità o si configurasse come emissario del potere cittadino e finisse per svolgere soprattutto una funzione di controllo¹⁰³.

Risalgono al 1296 e al 1309 due carte statutarie della comunità del Trivio soggetta all'abate dell'omonima abbazia situata sull'Appennino di Verghereto, presso Monte Coronaro, nella giurisdizione di Bagno di Romagna, oggi in provincia di Forlì-Cesena. Il primo dei due testi, tratti da un regesto notarile, contempla l'elezione dei consoli condotta il 29 aprile 1296 presso il monastero, alla presenza dei consiglieri e degli uomini della comunità¹⁰⁴. I consoli vennero rinnovati *de voluntate et consensu* dell'abate, che vide formalmente riconfermata la propria autorità. Il testo sancì che le decisioni prese a livello locale necessitavano sempre dell'assenso abbaziale. I consoli erano complessivamente sette. Quattro di essi furono eletti *cum voluntate et consensu omnium hominum dicte universitatis pro maiori parte ibi presentium*; tre erano monaci, indicati *de voluntate et consensu dicti domini abbatis et dictorum monachorum presentium*. L'accordo fu siglato *deliberatione plenaria communi concordia*

101. Cfr. Rauty (1992), pp. 55-56.

102. Per il resto la caccia era libera e non sono documentate riserve signorili [Soffici (1996), capitoli CLXVI, CLXVII, CLXVIII, pp. 98-99; Cherubini (1992b), p. 10; Pinto (1992), p. 103.

103. Soffici (1996), capitoli II, XIV, pp. 58, 61. Cfr. Cherubini (1992b), pp. 12-13.

104. Mittarelli, Costadoni (1760), *Appendix*, CLXXXVIII, coll. 317-318. Cfr. anche Cherubini (1972), pp. 92-94.

*unanimiter*¹⁰⁵. Gli *ordinamenta hominum de Trivio* del 1309 presentano una struttura più articolata. Essi prevedevano che tutti gli uomini atti alle armi facessero custodia e guardia nei castelli di Montecoronaro e Ferruzio, sulla base di quanto ordinato dai loro *capitanei*. Quindi il testo vietava ogni offesa che potesse ingenerare risse e lotte fra i castellani. Sappiamo che i combattenti erano divisi in decine, guidate da un *capodecem*, e che i *capodecem* obbedivano ad un *capitaneus*. La situazione politica della zona era allora piuttosto difficile e gli uomini venivano spesso chiamati alla difesa degli abitati tramite un banno che comportava contribuzioni straordinarie da parte della comunità e limitazioni alla libertà di movimento. Un capitolo puniva i danni alle sostanze del monastero, soprattutto furti, con speciale attenzione per gli illeciti prelevamenti di legna nei boschi abbaziali. I *capitanei* amministravano la giustizia e dirimevano a nome dell'abate le questioni sorte fra i castellani. Non diversamente da altri testi sopra ricordati, anche la carta del 1309 menziona, sia pure in una sezione costituita da *ordinamenta ... abrasa aut non approbata*, l'onore delle donne. Interessante perché indice dell'importanza notevolissima che nelle società rurali avevano i legami familiari è la norma per cui chi avesse compiuto un reato e non avesse obbedito ai dettami dei *capitanei*, *consanguinei propinquiore illius, qui excessum committeret, teneantur compellere eum, et facere, quod capitaneis obediat*. In una comunità montana che, ancora nel primo trecento, conosceva una forte autorità del signore fondiario, gli uomini dovevano *facere guardiam, quando dicti monachi mandaverint in banno*; e ognuno di essi *omni mane presentare se debeat coram dictis monachis*¹⁰⁶.

Il più tardo statuto che prendiamo in esame è quello del feudo del vescovado di Siena risalente al 1323. Tale territorio, di circa quaranta kmq, situato a poco più di dieci miglia da Siena in direzione sud, risultava composto da sette piccole comunità (Murlo, la maggiore, Resi, Casciano, Vallerano, Montepertuso, Lupomposo e Crevole) per un totale di non più di 1400 anime. Il feudo era pertinenza della curia vescovile senese dal secolo XI. Su di esso i presuli mantennero a lungo i diritti di giurisdizione, sebbene fortemente limitati dalle autorità cittadine, soprattutto in tema di difesa militare e di imposizione fiscale¹⁰⁷. Per quanto risulti il codice meno risalente, non per questo tale statuto descrive una signoria debole; anzi l'autorità del presule, pur garantita dall'appoggio del comune urbano, appare maggiore rispetto a quella di altri *domini* ecclesiastici. Ciò in parte si spiega per il relativo ritardo con cui si era affermata l'autorità signorile del presule senese e per l'appoggio strumentale offerto dal comune, che sempre si servì dell'autorità episcopale per mantenere, in forma mediata, il saldo controllo della zona¹⁰⁸. Il testo fu concesso nel marzo 1323 dal vescovo Donusdei dei Malavolti, di eminente famiglia senese, in un momento di precaria riconciliazione fra la curia e le autorità cittadine, allora sco-

105. Mittarelli, Costadoni (1760), col. 317.

106. *Ibid.*, CCXLV, coll. 405-407.

107. Mengozzi (1980), pp. 12-32, 185-254.

108. Pellegrini (2001), pp. 287 ss.

municate per aver cercato di imporre contribuzioni fiscali al clero. Lo statuto fu redatto dal notaio del vescovo unitamente a due rappresentanti scelti dal presule stesso per ognuna delle comunità che formavano il Vescovado, e fu infine approvato dal legittimo signore. Come spesso accade, del dettato non possediamo la versione originale, bensì il volgarizzamento, contenente varie riforme, del 1414. Il lungo prologo sottolinea l'autorità del vescovo, il quale compare come *Padre, Signore, Protettore, et Governatore de le decte terre*. Nessun cenno viene fatto al comune urbano. Il testo enumera, poi, tutti i celesti protettori del Vescovado (da Maria vergine, ai santi Pietro e Paolo, ai martiri Ansanò, Savino, Crescenzo e Vittorio), e quelli delle singole comunità, come Fortunato a Murlo, Cecilia a Rocca di Crevole, Giusto a Casciano e così via. Stando alla fonte il potere era esercitato localmente dai consoli delle comunità, ma questi facevano capo al vicario del signore¹⁰⁹. Al pastore senese o al suo rappresentante il testo normativo garantiva l'amministrazione della giustizia civile e penale, con l'introito delle relative ammende pecuniarie. La compravendita dei beni fondiari doveva essere autorizzata dal *dominus*; e lo statuto cercava di garantire in larga misura, come altri testi osservati, il pagamento dei canoni dovuti dalla mensa episcopale. Anche in queste pagine ricorrono rubriche relative ai diritti di successione e ai testamenti¹¹⁰.

Il curatore dell'edizione notava che le pene inflitte erano mediamente inferiori rispetto a quelle previste per reati analoghi nei codici urbani, un dato che abbiamo osservato anche in rapporto allo statuto del feudo capitolare. La sola, sottesa, spiegazione che ciò derivasse dalla natura ecclesiastica del *dominatus* appare, però, in questo caso insufficiente, trattandosi di un feudo vescovile e non capitolare. Forse la relativa mitezza delle condanne doveva essere attribuita anche ad una strategia politica della curia, intenta a differenziare il suo governo da quello cittadino per evitare l'attrazione che la realtà urbana poteva esercitare sugli abitanti di queste contrade. D'altro canto, l'implicito rinvio alla normativa cittadina delle più gravi e violente punizioni, così come l'accoglimento nel feudo delle norme senesi concernenti i banditi, che di fatto non potevano trovare asilo nelle terre dell'episcopato, confermano la dipendenza del dominio signorile dalla forza e dal prestigio delle magistrature comunali¹¹¹.

Ambiti di intervento normativo a confronto. Il rapporto con la legislazione statutaria urbana

Le carte statutarie di emanazione signorile disciplinavano le relazioni fra *domini* e contadini. I testi più antichi, risalenti al primo duecento, attestavano forme di dominio ancora saldo, come si è visto per la Lunigiana, Tintinnano e

109. Mengozzi (1980), pp. 55-56, 193-194.

110. Cfr. *Ibid.*, pp. 197-201, 203, 210-216, 203-205, 235-236.

111. *Ibid.*, pp. 82-84, 94, 98-103, 225, 249-250.

la Val d'Ambra. Tuttavia la forza dei *proceres* e la loro capacità di governare potevano essere condizionate da numerosi fattori: l'influenza esercitata dai maggiori centri urbani, la posizione delle comunità ad essi tributarie lungo strade importanti o in aree di confine, l'esistenza di precedenti pattuizioni coi sudditi, l'interazione su questi ultimi di più poteri signorili, la presenza di visconti e vicari del *dominus*, la decadenza di antiche stirpi e la loro sostituzione con grandi famiglie mercantili di provenienza urbana, il rilievo economico e demografico dei nuclei castrensi sui quali si rivendicavano diritti di signoria, le alte protezioni imperiali o pontificie. Tali variabili contribuiscono in qualche modo a spiegare la relativa limitatezza delle prerogative vescovili sul territorio della Sambuca soggetto al primate pistoiese, nonché il più ampio potere dei presuli senesi in relazione al feudo del Vescovado di Murlo, quali emergono da statuti grosso modo coevi; ed aiutano a capire perché le carte di Anghiari, del castello di Soci e di Castiglion Fatalbecco, concernenti comunità legate al priore di Camaldoli, evidenziassero ben diversi livelli di autonomia. Laddove i ceti rurali si sentivano più forti perché potevano appoggiarsi a dominazioni concorrenti o minacciare l'abbandono delle località in cui vivevano, il loro potere contrattuale risultava superiore e si traduceva in organizzate modalità di autogestione puntualmente riflesse dalle scritture normative. L'autorità dei *domini* si affidava allora ai simboli, fattori comunque importanti per gli uomini del Medioevo: a Tintinnano era riconosciuto il diritto di albergaria; gli abati vallombrosani esigevano che al loro arrivo gli uomini delle comunità venissero a rendere omaggio; ai vescovi pistoiesi si riservavano ogni anno le primizie di una diffusa attività venatoria. Sebbene dettati a partire dal primo duecento, in piena epoca di espansione dei comuni cittadini, questi statuti raramente li menzionavano nei proemi, rifacendosi in ogni caso ai loro legittimi signori.

Del resto il rapporto fra tali testi e gli statuti urbani appare molto dialettico e risulta influenzato non solo dalla più grande o minore vicinanza delle singole comunità ai centri maggiori, oppure dall'intensità del controllo politico da questi ultimi esercitato sulle compagini territoriali, ma anche dalla natura delle differenti relazioni che le città intrattenevano coi *domini* stessi. Agli effetti dei suoi sudditi una signoria condizionata dal dominio cittadino non si configurava necessariamente come una signoria debole. Ciò spiega perché il potere del signore risultasse abbastanza forte nel feudo vescovile senese di Murlo o sui *dominî* del capitolo della cattedrale di Arezzo, e apparisse meno incisivo in una realtà priva di città quale era la Valdambra soggetta ai conti Guidi. Per altro verso l'autonomia di zone lontane dai grandi comuni urbani come la Lunigiana e la Val di Trebbia degli Spinola fondò la propria definizione istituzionale e normativa sui modelli offerti dalle leggi pisane, genovesi e lucchesi.

Gli statuti emanavano da *domini* laici ed ecclesiastici. Per quanto concerne la prima tipologia, le carte potevano essere promulgate da conti, marchesi, aristocratici di potenza intermedia che dal secolo XII – età del «feudo di signoria» – si definivano, talora, anche in Tuscia *capitanei*¹¹², o da famiglie magna-

112. Cfr. Collavini (2001).

tizie di estrazione urbana. Non sembra, tuttavia, che tali distinzioni si riflessero con evidenza nei dettati dispositivi, salvo forse il fatto che i grandi feudi 'multizonali' presentavano statuti spesso più ampi e articolati. Infatti coloro che emanavano ed approvavano le leggi comparivano in qualità di *domini* territoriali, cioè di detentori dei poteri signorili, senza espliciti riferimenti ai legami vassallatici, se non in relazione ai loro visconti e vicari. Nei testi di provenienza ecclesiastica, molto più numerosi, si faceva maggiore attenzione all'onore delle donne (le fonti vallombrosane esplicitavano il divieto di recarsi alla taverna), alla cessione delle doti e al regime delle successioni, alla disciplina dei costumi (le stesse carte prevedevano norme sul corretto modo di comportarsi durante le funzioni religiose), all'assistenza da tributarsi a poveri e bisognosi. Una relativa mitezza delle pene corporali è stata sottolineata per i codici del senese, al punto che anche la bestemmia comportava una pena inferiore rispetto a quella prevista nei costituti cittadini¹¹³; e, in fondo, solo uno statuto di emanazione ecclesiastica poteva imporre l'acquisto di un'immagine della Madonna¹¹⁴. Gli statuti di comunità soggette ad alti prelati insistevano più degli altri sugli obblighi dei coloni, sul pagamento dei canoni e sul divieto di alienare immobili ai forestieri, mostrandosi più attenti alla conduzione della terra, al rispetto dei diritti prediali e al regime della proprietà. Il tutto in una prospettiva di signoria fondiaria che mentre cedeva ad altri *domini* e, soprattutto, alle città la completa giurisdizione politico-militare, mirava a salvaguardare il patrimonio immobiliare, i contratti di locazione e la rendita agraria. Per il resto gli statuti di emanazione signorile non differivano dalle altre carte di comunità rurali in termini di disciplina delle attività agricole, di repressione dei 'danni dati', di sfruttamento delle terre comuni, di compiti riservati a camerlenghi e campai.

Gli statuti definivano l'assetto istituzionale e fissavano i limiti dell'autorità signorile nella scelta di vicari, podestà e visconti. Alcune carte prevedevano una precisa spartizione fra competenze del signore o dei suoi rappresentanti ed ambiti riservati agli ufficiali comunitativi. Nei codici a vigenza che abbiamo definito 'multizonale' (*statuta curie*) i consigli dei singoli centri avevano, in linea di massima, una maggiore importanza e un più forte peso decisionale, forse per garantire a ciascuna comunità un'efficace rappresentanza di fronte ai messi del signore. Dal punto di vista della struttura compositiva molti testi conservavano la forma arcaica del breve, ossia del giuramento che la comunità prestava al signore – o che i consoli e i podestà pronunciavano di fronte a tutti – di rispettare quanto veniva successivamente enunciato. Nelle signorie ecclesiastiche era il *dominus* che talora formulava lo statuto, materialmente esemplato da un notaio o da un chierico. Solo in rari casi, come quello di Tintinnano, il superiore laico era abbastanza preparato per assolvere efficacemente alla delicata funzione.

L'epoca d'oro dei documenti in questione rimane senza dubbio il secolo XIII, periodo in cui sopravvivevano non pochi centri signorili, ma che vedeva

113. Cfr. anche Conti (1979a), pp. 75, 76; Cherubini (1972), pp. 98-101, 104-105; Sofici (1996), capitolo XLIX, p. 70.

lo sviluppo di una cultura giuridica promanante dai centri urbani verso le aree rurali. Gli statuti scaturivano da un rinnovato bisogno sia di una legge scritta che di una maggiore legalità, unite a una più diffusa domestichezza con la scrittura. Essi attestarono in primo luogo l'iniziativa delle comunità, e fu soprattutto a loro favore che comparvero e si affermarono. Tuttavia in decenni di difficoltà politica e patrimoniale, soprattutto per i signori laici di matrice rurale minati in misura crescente dalle divisioni ereditarie, dalla crisi dell'Impero e dall'affermazione dei comuni urbani, l'enunciazione sulla carta delle prerogative signorili serviva anche a confermarle e a dar loro legittimità nei nuovi contesti politici di carattere pattizio. Lungi dall'essere solo i frutti di contrasti pregressi e di scontri inevitabili tra signori e contadini¹¹⁵, questi testi rappresentarono anche una forma vantaggiosa per garantire le posizioni di entrambe le parti contraenti, costrette comunque a confrontarsi con l'azione delle città.

Naturalmente occorre sottolineare, per non farsi fuorviare dal fascino romantico della carta voluta dal 'popolo', che gli statuti erano scritti per lo più in latino e che la loro ricezione da parte dei sudditi era, in genere, mediata da notai e magistrati. Viene poi da chiedersi a chi fossero diretti: solo agli uomini liberi *fideles* dei signori o anche (e in quale misura) a quei servi dei medesimi che ancora in pieno duecento venivano ceduti, così come acquisiti, insieme alla terra che lavoravano?¹¹⁶ Sono domande cui non è facile dare risposte precise. Tuttavia non devono indurre a sottovalutare questi scritti e la capacità contrattuale raggiunta dai rustici, principalmente dal ceto dei piccoli e medi proprietari dalle cui file uscivano i rappresentanti delle comunità e alcuni di quei notai che stilavano le carte. Del resto un tratto che colpisce è la relativa uniformità delle scelte istituzionali e delle soluzioni normative nell'ambito dell'intero spazio regionale e del lungo periodo su cui le fonti si distendono; uniformità che derivava da esigenze affini e da schemi normativi ampiamente diffusi, tratti dal modello della legislazione cittadina.

Ed è proprio la città, nei termini che abbiamo sopra evidenziato, il referente ultimo di tali testi dispositivi, i quali, anche nelle più remote località della regione, venivano a regolare quel mondo feudale troppo spesso contrapposto, in sede storiografica, all'ambiente urbano e alla civiltà comunale, forse perché non capito nelle sue strutture costitutive o perché ha dovuto scontare la colpa imperdonabile di essere stato, sul lungo periodo, un mondo sconfitto dalla storia.

114. Imberciadori (1937), p. 34.

115. Scontri che, quando si verificavano, trovavano in altre scritture, prime fra tutte i lodi e gli arbitrati, le forme più consone e più diffuse di espressione. Cfr. ad es. Ragazzini (1921), pp. 31-76.

116. Tenendo conto del fatto che nelle aree in cui la signoria era più forte interi villaggi potevano trovarsi in condizioni altrove indicanti lo status di 'servaggio' personale. Cfr. Collavini (2000).

Fonti e riferimenti bibliografici

- Aggiornamento (1996-2008), Aggiornamento della *Bibliografia Statutaria Italiana*, Schede di bibliografia statutaria italiana dal 1996, http://www.statuti.unibo.it/statuti/aggiorn_frame.html.
- Albini G., Bulgarelli S., Cesaretti M.P., Dondarini R., Varanini G.M., Venticelli M. (a cura di) (1998) *Bibliografia Statutaria Italiana, 1985-1995*, Roma.
- Altieri Migliozi E. (1975), *Alcuni statuti di comuni rurali pistoiesi ritrovati nell'archivio di Stato*, in «Bullettino storico pistoiese», III s., 10, pp. 87-96.
- Ascheri M. (1988), *Per la storia del territorio: un itinerario dai comuni al comune*, in Avetta C. (a cura di), «Tintinnano». *La Rocca e il territorio di Castiglione d'Orcia*, San Quirico d'Orcia, pp. 73-85.
- Ascheri M. (1991), *Diritto medievale e moderno. Problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini.
- Ascheri M. (2000), *I diritti del Medioevo italiano. Secoli XI-XV*, Roma.
- Ascheri M. (2003), *Statuti e consuetudini tra storia e storiografia*, in Dondarini, Varanini, Venticelli (2003), pp. 21-31.
- Ascheri M. (a cura di) (1995), *Bucine e la Val d'Ambra nel Dugento. Gli ordini dei conti Guidi*, Siena.
- Bambi F. (1991), *I nomi delle 'leggi fondamentali'*, in «Studi di lessicografia italiana», 11, pp. 153-224.
- Bartolini M. (1986), *Sassetta nei secoli XVI e XVII*, Pontedera.
- Besta E. (1969), *Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'Impero romano al secolo decimosesto*, Firenze, ed. orig. 1925.
- Bibliografia* (1992), *Bibliografia dei testi in volgare fino al 1375 preparati per lo spoglio lessicale*, Firenze.
- Bicchierai M. (2005), *La signoria dei conti Guidi in Valdarno. Osservazioni ed ipotesi*, in Pinto G., Pirillo P. (a cura di), *Lontano dalle città. Il Valdarno di Sopra nei secoli XII-XIII*, Montevarchi-Figline Valdarno, 9-11 novembre 2001, Roma, pp. 83-116.
- Bonaini F. (a cura di) (1851), *Statuto della Val d'Ambra del MCCVIII del Conte Guido Guerra III e Ordinamenti pei fedeli di Vallombrosa degli anni MCCLIII e MCCLXIII degli abati Tesauo di Beccaria e Pievano*, in «Annali delle Università toscane», 2, 1, pp. 73-139.
- Bowsky W.M. (1986), *Un comune italiano nel Medioevo. Siena sotto il regime dei Nove, 1287-1355*, Bologna.
- Carniani A. (1995), *I Salimbeni. Quasi una signoria. Tentativi di affermazione politica nella Siena del '300*, Siena.
- Castellani A. (1982), *La prosa italiana delle Origini, I. Testi toscani di carattere pratico, 1, Trascrizioni*, Bologna.
- Cherubini G. (1972), *Una comunità dell'Appennino dal XIII al XV secolo. Montecoronaro dalla signoria dell'abbazia del Trivio al dominio di Firenze*, Firenze.
- Cherubini G. (1992a), *La signoria dei Guidi in Valdambra all'inizio del duecento*, in Id., *Fra Tevere, Arno e Appennino. Valli, comunità signori*, Firenze, pp. 107-117.
- Cherubini G. (1992b), *Lo statuto della Sambuca Pistoiese un comune dell'Appennino nel XIII secolo*, in *La Sambuca Pistoiese*, pp. 1-17.
- Chittolini G. (1981), *Signorie rurali e feudi alla fine del Medioevo*, in Galasso G. (a cura di), *Storia d'Italia, IV, Comuni e Signorie: istituzioni, società e lotte per l'egemonia*, Torino, pp. 589-676.

- Cofacci L. (a cura di) (1989), *Gli Statuti di Turicchi del 1455*, Firenze.
- Collavini S.M. (2000), *Il "servaggio" in Toscana nel XII e XIII secolo: alcuni sondaggi nella documentazione diplomatica*, «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge – Temps Modernes», CXII, pp. 775-801.
- Collavini S. (2001), *I capitanei in Toscana (secoli XI-XII). Sfortune e fortune di un termine*, in Castagnetti A. (a cura di), *La vassallità maggiore del Regno Italico. I capitanei nei secoli XI-XII*, Roma, pp. 301-324.
- Conti M.N. (a cura di) (1979a), *Corpus Statutorum Lunigianensium*, La Spezia, I (1140-1308).
- Conti M.N. (1979b), *Feudi dei discendenti da Federico Malaspina di Villafranca. Statuti (1304)*, in Id. (a cura di), *Corpus Statutorum Lunigianensium*, 30, pp. 187-218.
- Cortonesi A. (1990), *Il castello di Chiarentana agl'inizi del trecento: la testimonianza dello statuto*, in Mahmoud Salem Elsheikh (1990), pp. XI-XXII.
- Davidsohn R. (1900), *Ueber die Entstehung des Konsulats in Toskana*, in «Historische Vierteljahrschrift», 3, pp. 1-26.
- De Rosa R. (1989-91), *Gli statuti di Pontremoli*, in «Studi lunigianesi», 19-21, pp. 67-90.
- Dondarini R., Varanini G.M., Venticelli M. (a cura di) (2003), *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*, VII Convegno del Comitato Italiano per gli Studi e le Edizioni delle Fonti Normative, Ferrara, 5-7 ottobre 2000, Bologna.
- Duccini A. (1998), *Il castello di Gambassi. Territorio, società, istituzione (secoli X-XIII)*, Castelfiorentino.
- Falconi E. (a cura di) (1963) *Gli Statuti di Castel San Giovanni*, Parma.
- Fiorelli P. (1994), *La lingua del diritto e dell'amministrazione*, in Serianni L., Trifone P. (a cura di), *Storia della lingua italiana*, II. *Scritto e parlato*, Torino, pp. 553-597.
- Foschi P. (1992), *La viabilità tra Pistoia e Bologna attraverso la Sambuca nel Medioevo*, in *La Sambuca Pistoiese*, pp. 19-41.
- Imberciadori I. (1937), *Constitutum Montis Pinzutoli (Monticello Amiata – secolo XIII)*, in «Buletino senese di storia patria», 44, 1, pp. 3-34.
- Jones Ph. (1980), *Una grande proprietà monastica nella Toscana tardomedievale: Camaldoli*, in Id., *Economia e società nell'Italia medievale*, Torino, pp. 295-315.
- Keller H. (1998), *Gli statuti dell'Italia settentrionale come testimonianza e fonte per il processo di affermazione della scrittura nei secoli XII e XIII*, in Albin G. (a cura di), *Le scritture del Comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, Torino, pp. 61-94.
- Lazzerini F. (2001), *Le comunità rurali della Lunigiana negli statuti dei secoli XII-XIV*, Firenze.
- Mahmoud Salem Elsheikh (ed. critica a cura di) (1990), *In Val d'Orcia nel trecento. Lo Statuto signorile di Chiarentana*, Siena.
- Mahmoud Salem Elsheikh (ed. critica a cura di) (2002), *Il Costituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX*, Siena.
- Mengozzi N. (1980), *Il feudo del vescovado di Siena*, rist. anast. a cura di Ascheri M., Firenze, ed. orig. Siena, 1911.
- Mieli L. (1892), *Statuto di Chiarentana ora per la prima volta pubblicato*, Firenze.
- Mittarelli J.B., Costadoni A. (1760), *Annales Camaldulenses*, Venetiis, t. V.
- Modigliani M. (1880a), *Gli statuti del Comune di Anghiari del secolo XIII*, in «Archivio storico italiano», serie IV, 5, pp. 3-30.
- Modigliani M. (1880b), *Studi e documenti ad illustrazione degli statuti del Comune di Anghiari del secolo XIII*, in «Archivio storico italiano», serie IV, 6, pp. 225-261.

- Neri L. (1992), *Culture et politique à Sienne au début du XIV^e siècle: le statut en langue vulgaire de 1309-1310*, in «Médiévales», 22-23, pp. 207-221.
- Pellegrini M. (2001), «*Sancta pastoralis dignitas*». *Poteri, funzioni e prestigio dei vescovi a Siena nell'altomedioevo*, in *Vescovo e città nell'Alto Medioevo: quadri generali e realtà toscane*, Pistoia, 16-17 maggio 1998, Pistoia, pp. 257-296.
- Pene Vidari G.S. (1999), *Introduzione*, in Bulgarelli S., Casamassima A., Pierangeli G. (a cura di), *Catalogo della raccolta di Statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei Comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani dal Medioevo alla fine del secolo XVIII*, VIII, Firenze, pp. XI-XCVI.
- Pene Vidari G.S. (2003), *Statuti signorili*, in Dondarini, Varanini, Venticelli, pp. 51-61.
- Pinto G. (1982), *La Toscana nel Tardo Medioevo. Ambiente, economia rurale, società*, Firenze.
- Pinto G. (1992), *La Sambuca e i domini vescovili in Toscana alla fine del duecento*, in *La Sambuca Pistoiese*, pp. 93-105.
- Prunai G. (1943), *Il feudo capitolare di Montechiaro e di Vico d'Arbia ed il suo statuto del 1280*, in «Bullettino senese di storia patria», 50, 1, pp. 35-46; 2, pp. 69-87; 3, pp. 121-138.
- Quaglioni D. (2003), *Un bilancio storiografico*, in Dondarini, Varanini, Venticelli, pp. 11-20.
- Ragazzini V. (1921), *Modigliana e i Conti Guidi in un lodo arbitrale del secolo XIII (Dall'Archivio Guidi di Bagno)*, Modigliana.
- Rauty N. (1992), *Il castello della Sambuca nei secoli XIII e XIV tra feudo vescovile e protettorato del comune di Pistoia*, in *La Sambuca Pistoiese*, pp. 43-63.
- Raveggi L., Tanzini L. (a cura di) (2001), *Bibliografia delle edizioni di statuti toscani. Secoli XII-metà XVI*, Firenze.
- Redon O. (1982), *Uomini e comunità del contado senese nel duecento*, Siena.
- Salvatori E. (2003), *Tra dominante, signori e comunità: gli statuti lunigianesi del Boucicaud*, in Dondarini, Varanini, Venticelli (2003), pp. 205-215.
- Salvemini G. (1972), *Un comune rurale nel secolo XIII*, in Id., *La dignità cavalleresca nel Comune di Firenze e altri scritti*, a cura di Sestan E., Milano, ed. orig. 1901, pp. 274-297.
- Salvestrini F. (1998a), *Santa Maria di Vallombrosa. Patrimonio e vita economica di un grande monastero medievale*, Firenze.
- Salvestrini F. (1998b), *Su editoria e normativa statutaria in Toscana nel secolo XVI*, in «Quaderni medievali», 46, pp. 101-117.
- Salvestrini F. (1999), *Gli Statuti trecenteschi di San Miniato, Montaione e Gambassi*, in «Miscellanea storica della Valdelsa», 105, 2, pp. 111-133.
- Salvestrini F. (2000), *Gli Statuti municipali*, in *Storia della civiltà toscana*, I, Cardini F. (a cura di), *Comuni e Signorie*, Firenze, pp. 99-114.
- Salvestrini F. (2003), *Gli statuti delle 'quasi città' toscane (secoli XIII-XV)*, in Dondarini, Varanini, Venticelli (2003), pp. 217-242.
- Salvestrini F. (2008a), *Disciplina caritatis. Il monachesimo vallombrosano tra medioevo e prima età moderna*, Roma.
- Salvestrini F. (2008b), *I Cistercensi nella Tuscia del secolo XIII. Le modalità di un inizio, le ragioni di un ritardo*, «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo», 110, 1, pp. 197-236.
- La Sambuca Pistoiese* (1992), *La Sambuca Pistoiese. Una comunità dell'Appennino al confine tra Pistoia e Bologna (1291-1991)*, Sambuca Pistoiese, 24-25 agosto 1991, Pistoia.

- Santini P. (1897), *Nuovi documenti dell'antica costituzione del Comune di Firenze*, in «Archivio storico italiano», serie V, 19, 2, pp. 276-325.
- Savino G. (1991), *Preliminari ad una nuova edizione dello statuto della Sambuca del 1291 riformato nel 1340*, in *Gente e luoghi della Sambuca Pistoiese*, Sambuca Pistoiese, pp. 31-46.
- Scharf G.P. (2004a), *Gli statuti duecenteschi di Alberoro*, in «Annali aretini», 12, pp. 163-174.
- Scharf G.P. (2004b), *Gli Statuti duecenteschi di Soci e Castiglion Fatalbecco (Anghiaro)*, in «Archivio Storico Italiano», 162, 2, pp. 291-311.
- Soffici M. (a cura di) (1996), *Lo statuto della Sambuca (1291-1340)*, Pisa.
- Statuta Carrariae* (1993), *Statuta Carrariae*, Lucae, 1574, rist. anast. Massa.
- Statuta Massae* (1991), *Statuta Massae*, Lucae, 1592, rist. anast. Massa.
- Tabacco G. (1989), *La genesi culturale del movimento comunale italiano*, in *Civiltà comunale: Libro, Scrittura, Documento*, Genova, 8-11 novembre 1988, Genova, pp. 13-32.
- Tanzini L. (2007), *Alle origini della Toscana moderna. Firenze e gli statuti delle comunità soggette tra XIV e XVI secolo*, Firenze.
- Vasaturo N. (1994), *Vallombrosa. L'abbazia e la congregazione. Note storiche*, nuova ed. a cura di G. Monzio Compagnoni, Vallombrosa.
- Volpe G. (1923), *Lunigiana medievale (Storia di Vescovi signori, di istituti comunali, di rapporti tra Stato e Chiesa nelle città italiane nei secoli XI-XV)*, Firenze.
- Wickham Ch. (1995), *Comunità e clientele nella Toscana del XII secolo. Le origini del comune rurale nella Piana di Lucca*, trad. it. Roma.
- Wickham Ch. (1996), *La signoria rurale in Toscana*, in Dilcher G., Violante C. (a cura di), *Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XIII*, Bologna, pp. 343-409.
- Wickham Ch. (2000), *Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Roma.
- Zdekauer L. (1897), *La carta libertatis e gli statuti della rocca di Tintinnano (1207-1297)*, in «Buletino senese di storia patria», 3, 4, pp. 327-376.

